



# *ISLL Papers*

**The Online Collection of the  
Italian Society for Law and Literature**

**Vol. 10 / 2017**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

*ISLL Papers*

**The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature**

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



© 2017 ISLL - ISSN 2035-553X

---

**Vol. 10 /2017**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788898010493

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/5566

Italian Society for Law and Literature is an initiative by  
CIRSFID – University of Bologna  
Via Galliera, 3 – 40121 Bologna (Italy)  
Email: [cirsfid.lawandliterature@unibo.it](mailto:cirsfid.lawandliterature@unibo.it)  
[www.lawandliterature.org](http://www.lawandliterature.org)

## FENOMENOLOGIA DEL *GIURIDICHESE*

Giorgio Leali  
[giorgio.leali@sciencespo.fr](mailto:giorgio.leali@sciencespo.fr)

### Abstract

[*Phenomenology of legalese*] The quality of legal language and the theme of its obscurity constitutes an interesting subject of studies for both linguistic and legal scholars. To investigate the connection between the formal and the substantial dimension of law, this essay will position the theme of legal language in the broader perspective of “law and literature” studies and analyse some traits of “legalese” explaining its sources and its negative implications in politics and society.

### Key Words:

Legal language, *legalese*, judicial style, legal drafting, democracy.

## FENOMENOLOGIA DEL GIURIDICHESE

Giorgio Leali

*“Sunt certa legum verba, Quinte, neque illa prisca ut in veteribus XII sacratisque legibus et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est”<sup>1</sup>*

*“E quelle ragioni erano che egli, anima d'artista, voleva darsi tutto allo studio dei classici ed al culto della bella forma, la quale soleva essere troppo trasandata e mortificata dagli uomini del foro. Erano le ambagi e i cavilli dei legulei, che avevano guastate le leggi; l'ignoranza, che aveva fatto scadere l'arte divina dell'eloquenza; la confusione che regnava nella scienza del diritto e ne rendeva difficile e sterile lo studio; la qualità infine e la condizione intrinseca dell'arte forense, che disonestamente egli non avrebbe voluto esercitare, né onestamente senza danno e scorno avrebbe potuto”<sup>2</sup>*

### *Premessa I. Cicerone, Petrarca e il disagio del giurista: un “mancato Qualcos'altro”*

L'autorevolezza della norma è misurata anche dal registro del linguaggio che la esprime: è Cicerone a spiegare al fratello Quinto che lo stile delle leggi non può essere arcaico e oscuro come quello delle dodici Tavole ma allo stesso tempo non può coincidere con quello del linguaggio comune, dal quale deve differenziarsi elevandosi. Lo stesso può dirsi di tutte le altre espressioni linguistiche del diritto: sentenze, arringhe, atti e manuali universitari parlano una lingua consumata dalla tensione tra due forze opposte.

Da una parte la tendenza a semplificare la lingua giuridica per renderla accessibile anche ai non giuristi, nella convinzione che il diritto, per regolare efficacemente la vita in società, debba poter essere compreso da chi è chiamato a rispettarlo. Dall'altra la consapevolezza dell'aura sacrale e magica che ha sempre circondato la dimensione giuridica nell'immaginario collettivo e che, sin dall'antichità, ha giustificato l'uso di un linguaggio che aumenta la distanza tra chi lo parla e chi lo ascolta anziché accorciarla. È proprio la natura del diritto, contemporaneamente scienza concettuale e strumento di risoluzione di problemi concreti, a rendere così difficile l'adozione di un registro intermedio. Si tratta di unire alla sacralità del testo, che ne ricorda le origini, la precisione e il rigore che ne garantiscono la specificità tecnica e la semplicità che lo rende democraticamente accessibile. Nei molti casi in cui purtroppo l'equilibrio non viene raggiunto, la lingua del diritto si avvicina al *giuridichese*, un gergo che, difeso dalla pigrizia intellettuale dei giuristi e dal pretesto della tecnicità del diritto, inquina la lingua anziché nobilitarla. È proprio il *giuridichese* ad aver messo a disagio il giovane Petrarca e, come lui, generazioni di giuristi, amareggiati dalla difficoltà di conciliare la passione per il diritto con quella per le lettere ma consolati dalla scoperta che “ogni giurista bravo è sempre un mancato Qualcos'Altro”<sup>3</sup>. Forse, per superare o per lo meno convivere con questo

---

<sup>1</sup> M. T. Cicerone, *De legibus*, libro secondo, 18. Citato in G. Pascucci, *Aspetti del latino giuridico*, Le Monnier, Firenze, 1968, p. 3 e tradotto come segue: “è proprio delle leggi un lessico fisso e costante, né così arcaico come quello delle XII Tavole e delle leggi sacre, eppure alquanto più antiquato del comune parlare attuale che serve a infonder ad esse maggiore autorità”.

<sup>2</sup> G. Finzi, *Petrarca*, Barbera, Firenze, 1900, p. 8.

<sup>3</sup> “Un po' mi consola [...] pensare che quando una volta ho detto, in un piccolo gruppo di giuristi tra cui Kunkel e Wieacker, “jeder gute Jurist ist immer ein misslungenes Was Anderes”, “ogni giurista bravo è sempre un mancato Qualcos'Altro”, ho ottenuto unanimi consensi. Forse sì, forse solo chi non è nato solo giurista può essere un buon giurista, e allora anch'io potrei illudermi...” L. Lombardi Vallauri, *Le aspettative della filosofia del diritto*, in “ISLL Papers - The Online Collection”, vol. 5, 2012, p.1.

singolare malessere<sup>4</sup>, non resta che seguire la strada indicata dalle Muse nel celebre articolo di Benjamin Cardozo e non dimenticare che il buon giurista è scienziato e artista allo stesso tempo<sup>5</sup>.

### *Premessa II: una fumosa definizione del giuridichese*

Con l'espressione *giuridichese*<sup>6</sup>, sgraziata e forse comica come la categoria che descrive, indicheremo qui le derive del linguaggio del diritto: i tecnicismi superflui, le perifrasi inutili, i neologismi cacofonici e le nozioni vuote. La questione del *giuridichese* appartiene a pieno titolo all'ambito di studi del "diritto *come* letteratura" per una ragione che è possibile esporre nei seguenti termini. Tradizionalmente il diritto è considerato una "scienza sociale" il cui ruolo è quello di organizzare e regolare la vita in società degli uomini. Gli scopi della letteratura invece sono molto più difficili da cogliere<sup>7</sup> ma non vi è dubbio sul fatto che nei testi letterari il valore estetico delle parole abbia un'importanza maggiore rispetto a quella attribuitagli dai testi giuridici. Di conseguenza, provare a seguire l'approccio del diritto *come* letteratura significa necessariamente estendere al diritto quell'attenzione per l'eleganza e la bellezza delle parole che è uno dei segni distintivi della letteratura. Molto spesso diritto e letteratura esprimono i medesimi contenuti, il primo con più precisione ma minore eleganza, la seconda in modo meno preciso ma più seducente<sup>8</sup>: guardare al diritto *come* letteratura può conferire alle parole della norma, dell'arringa e della sentenza quel minimo di eleganza che può giovare alla chiarezza. Mettere in relazione diritto e letteratura sul piano della forma è molto

---

<sup>4</sup> Un disagio che è stato descritto con la necessaria dose di umorismo ricorrendo alla dicotomia Don Chisciotte/Sancho Panza, due figure che convivono in molti studenti di giurisprudenza "non dico di belle speranze, perché alle belle speranze il giovane in questione aveva evidentemente rinunciato nel momento stesso in cui il Don Chisciotte che era in lui aveva ceduto al Sancho che pure era in lui, con conseguente iscrizione a Giurisprudenza di chi albergava in sé l'uno e l'altro, e immediato inizio della riscossa di Don Chisciotte, che da allora in poi non si sarebbe più fatta sfuggire occasione per sottolineare che sarebbe stato meglio stare a sentire lui". E. Ripepe, *Il linguaggio del professore universitario di diritto*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 38-39.

<sup>5</sup> "That is the spirit in which judge or advocate is to look upon his task. He is expounding a science, or a body of truth which he seeks to assimilate to a science, but in the process of exposition he is practicing an art. The Muses look at him a bit impatiently and wearily at times. He has done a good deal to alienate them, and sometimes they refuse to listen, and are seen to stop their ears. They have a strange capacity, however, for the discernment of strains of harmony and beauty, no matter how diffused and scattered through the ether. So at times when work is finely done, one sees their faces change, and they take the worker by the hand. They know that by the lever of art the subject the most lowly can be lifted to the heights. Small, indeed, is the company dwelling in those upper spaces, but the few are also the elect." B. Cardozo, *Law and literature* (1925), in "Yale Law Journal", 48 (1939), p. 507.

<sup>6</sup> Il termine *giuridichese* non è presente nel *Grande dizionario della lingua italiana* (S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, UTET, Torino, 2000) ma figura nel *Grande dizionario italiano dell'uso* di De Mauro che lo definisce come un modo spregiativo o ironico di indicare il linguaggio del diritto, ne attesta la prima apparizione sulle pagine del quotidiano "La Stampa" nel 1995 e gli attribuisce la marca d'uso "BU", collocandolo così nella categoria dei vocaboli di basso uso. T. De Mauro, *Grande dizionario italiano dell'uso*, vol. III, UTET, Torino, 1999, p. 249.

<sup>7</sup> Si tratta dello stesso tipo di difficoltà che si incontra cercando di definire la letteratura. Una definizione particolarmente interessante è proposta da Michel Foucault che, associandola alla follia, la colloca in una posizione apparentemente agli antipodi della scienza giuridica: "Ma potremmo dire che la letteratura è un fenomeno di parola estremamente singolare, che si distingue probabilmente da tutti gli altri fenomeni di parola? In effetti, la letteratura è una parola che obbedisce al codice nel quale è collocata ma, nel momento stesso in cui ha inizio e in ciascuna delle parole che pronuncia, compromette il codice nel quale si trova situata e compresa. Ogni volta che qualcuno prende la penna per scrivere qualcosa, c'è letteratura solo nella misura in cui l'obbligo del codice si trova sospeso nel gesto stesso della scrittura, in modo tale che, al limite, questa parola può non obbedire al codice della lingua. Se però ogni parola scritta da un autore davvero non obbedisse al codice della lingua, non potrebbe assolutamente essere compresa: sarebbe una parola di follia - ed è forse qui che risiede la ragione dell'appartenenza essenziale della letteratura e della follia, oggi. Ma questa è un'altra questione." M. Foucault, *La grande straniera. A proposito di letteratura*, Cronopio, Napoli, 2015, p. 81. A partire da questa definizione è possibile cogliere una differenza tra letteratura, linguaggio e diritto, dove la prima, per essere tale, implica la possibilità di discostarsi dal sistema normativo preesistente, ciò che Foucault chiama "codice", in una misura maggiore rispetto ai sistemi della lingua e del diritto.

<sup>8</sup> P. Malaurie, *Droit et littérature. Une Anthologie*, Editions Cujas, Parigi, 1997, pp. 12-13, citato in A. Sansone, *Diritto e letteratura: un'introduzione*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 66.

più di un *divertissement*.<sup>9</sup> Osservare la questione del *giuridichese* dal punto di vista di *law as literature* significa imbattersi nella maggior parte delle questioni abbracciate da questo indirizzo di studi: il miglioramento della scienza della legislazione e dell'argomentazione forense, la scelta dei "generi letterari" più adatti a veicolare un determinato contenuto giuridico o a raccontare le vicende che costituiscono la fattispecie concreta, lo studio del lessico del giurista<sup>10</sup>, tutte operazioni fondamentali per l'auspicabile ricerca della "raffinatezza di parola e di scrittura"<sup>11</sup>.

La definizione del *giuridichese* qui proposta è inevitabilmente imprecisa poiché, come sarà mostrato in seguito, non sempre è possibile distinguere la necessaria tecnicità del linguaggio giuridico dalle goffe derive del *giuridichese*.

## 1. L'ineliminabile tecnicità del linguaggio giuridico

Conviene in un primo momento osservare come l'italiano giuridico, sostituendosi al latino, si sia sviluppato proprio in virtù di una sua qualità: il suo essere accessibile ai non giuristi. Occorrerà poi domandarsi se sia davvero possibile tracciare un confine netto tra la lingua del diritto e il *giuridichese* e, in caso di risposta affermativa, dove esso si debba collocare.

### 1.1 La nascita dell'italiano giuridico come lingua accessibile

È prima di tutto necessario collocare cronologicamente l'origine dell'italiano giuridico, diversa da quella dell'italiano letterario, e dei tecnicismi<sup>12</sup> che lo abitano. Benché la prima testimonianza dell'esistenza della lingua italiana sia proprio di carattere giuridico<sup>13</sup>, per molto tempo la lingua del diritto è stata il latino, preferito all'italiano per una "precisa ragione scientifica": la fonte principale del diritto insegnato durante i secoli che hanno preceduto le codificazioni, il *Corpus iuris civilis*, era infatti in lingua latina<sup>14</sup>. Come osservato da Piero Fiorelli, in Francia l'abbandono del latino da parte dei giuristi si colloca simbolicamente nell'agosto del 1539 con l'emanazione da parte del re Francesco I dell'ordinanza di Villers-Cotterets il cui articolo 111 dispone che giudizi, sentenze, contratti e testamenti debbano essere redatti in francese e non più in latino<sup>15</sup>. In Italia invece il passaggio avviene più tardi, su impulso di quello francese. Nel 1560 il duca Emanuele Filiberto di Savoia emana l'editto con il quale impone che tutti gli atti giudiziari siano scritti in italiano volgare e non più in latino completando così la transizione verso l'italiano iniziata già prima, fuorché a Torino, nei territori del Piemonte controllati dalla corona francese, dove l'ordinanza di Villers-Cotterets trovava già applicazione<sup>16</sup>. Sono tuttavia numerose le apparizioni dell'italiano giuridico prima dell'abbandono,

---

<sup>9</sup> M. P. Mittica, *Diritto e letteratura in Italia: stato dell'arte e riflessioni sul metodo* in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 1 (2009), p. 299.

<sup>10</sup> L. Lombardi Vallauri, *Le aspettative della filosofia del diritto* in "ISLL Papers", 2012, vol. 5, p. 5.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 3.

<sup>12</sup> Con tale espressione saranno qui indicati: "3. Parola o espressione molto tecnica (anche con connotazione spreg.) [...] 4. Carattere fortemente specialistico di un linguaggio o di un discorso, di un testo." S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, tomo XX, UTET, Torino, 2000, p. 789.

<sup>13</sup> Si tratta infatti del *Placito di Capua* del 960. A. Castellani (a cura di), *I più antichi testi italiani*, Pàtron, Bologna, 1976, p. 59, citato in F. Bambi, *Le ragioni della storia tra due bilinguismi*, in B. Pozzo, F. Bambi (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia. Atti del Convegno. Firenze, 1° ottobre 2010*, Accademia della Crusca, Firenze, 2012, p. 15.

<sup>14</sup> B. Pozzo, F. Bambi (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, cit., *Ibidem*.

<sup>15</sup> "Nous voulons d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et delivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement". Citato in P. Fiorelli, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Ib., Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 35.

<sup>16</sup> P. Fiorelli, *Ibidem*, p. 36.

in realtà mai definitivo<sup>17</sup>, del latino, “le scintille che piano piano faranno accendere il fuoco di una nascente lingua giuridica”<sup>18</sup>. Un ruolo di rilievo nel passaggio dal latino all’italiano volgare va riconosciuto a Giovan Battista de Luca, autore del trattatello *Dello stile legale*<sup>19</sup>. Dopo aver scritto tutti i suoi lavori precedenti in latino, De Luca pubblica un’opera in quindici libri intitolata *Il dottor volgare*<sup>20</sup> e scritta in lingua italiana. È interessante notare la distanza tra le accuse mosse tutt’ora all’italiano giuridico, eccessivamente tecnico e spesso inaccessibile, e le motivazioni che spinsero De Luca a scrivere in italiano. Secondo De Luca la lingua del diritto non può più essere il latino ma nemmeno l’italiano letterario. Infatti, nutrendo “qualche non taciuta antipatia per le eleganze toscane”, De Luca difende l’uso di “un italiano adatto alla pratica del foro”<sup>21</sup> in questi termini:

“Se avanti Giudici non professori & illetterati si scriverà (parlando per la nostra Italia) in lingua Italiana, si dovrà parlare in quella lingua, laquale sia comune, e più frequentemente usata in quel paese tra la gente nobile e civile, sicche sia la più polita che ivi corra, purchè la pulizia non pregiudichi alla chiarezza & alla facilità, senza badare se i vocaboli siano usati ò nò dal Dante, dal Petrarca, dal Boccaccio & altri, e se siano conformi alle opinioni dell’Accademia della Crusca, ò nò, dovendosi parlare volgare Italiano, e non Toscano, coll’accomodarsi all’uso corrente & usato, e non all’antico, ò non usato in quel’paese”<sup>22</sup>

L’osservazione di De Luca attesta un’ostilità nei confronti dell’identificazione della lingua giuridica con quella letteraria ma anche nei confronti delle brutture del *giuridichese*, identificando così un registro intermedio che il giurista dovrebbe seguire.

### 1.2 Tecnicismi collaterali e sostituibilità del giuridichese

La lingua del diritto si differenzia quindi dalla lingua letteraria ma anche da quella comune. Il registro del giurista, come suggerisce De Luca, deve caratterizzarsi a partire dalla sua funzione pratica e collocarsi in un punto intermedio tra la lingua comune e quella più colta<sup>23</sup>. Se la lingua giuridica non è lingua comune ma nemmeno lingua letteraria, la definizione più naturale sembra essere quella di “lingua tecnica”. Tuttavia nemmeno una tale definizione sembra soddisfacente: è stato infatti osservato che “il linguaggio giuridico fondamentale fa parte del discorso ordinario” poiché i suoi “elementi principali [...] sono a tutti noi familiari, e necessari per orientarci nel mondo”<sup>24</sup>. Pur essendo ricca di tecnicismi, la lingua del diritto non può quindi essere ridotta alla definizione di “lingua tecnica”. Fiorelli ha infatti osservato che:

“il diritto è qualcosa di straordinariamente esteso, da non paragonare ai settori dell’operare o del sapere che sono oggetto della maggior parte delle lingue tecniche. L’esperienza umana tutta intera

---

<sup>17</sup> Fiorelli osserva che la persistenza dell’uso del latino da parte dei giuristi non è uniforme e cita come esempio il diritto canonico e i tribunali ecclesiastici dove viene tutt’ora usato. P. Fiorelli, *L’italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, in *Ib.*, *Intorno alle parole del diritto*, cit., p. 73.

<sup>18</sup> F. Bambi, *Le ragioni della storia tra due bilinguismi*, cit., p. 15. Si tratta per esempio degli statuti della corporazione dei notai di Bologna del 1250 o di quella dei giudici e dei notai di Firenze del 1344 ai quali viene richiesta la conoscenza dell’italiano volgare e la capacità di tradurre dal latino. In *Ibidem*, p. 16.

<sup>19</sup> G. B. De Luca, *Lo stile legale* (1674), Il Mulino, Bologna, 2010.

<sup>20</sup> G. B. De Luca, *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua Italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa Provincia*, Roma, 1673.

<sup>21</sup> P. Fiorelli, *La lingua del diritto e dell’amministrazione*, in *I. cit.*, p. 42.

<sup>22</sup> G. B. De Luca, *Lo stile legale*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 72.

<sup>23</sup> Il legame tra lingua comune e lingua del diritto è stato descritto anche da Gény. Cfr F. Gény, *Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique. Troisième partie*, Recueil Sirey, Parigi, 1921, pp. 484-485.

<sup>24</sup> K. Olivercrona, *Linguaggio giuridico e realtà*, in U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, p. 147 citato in S. Ondelli, *La lingua del diritto. Proposta di classificazione di una varietà dell’italiano*, Aracne, Roma, 2007, p. 14.

rientra nel diritto, così come tutto ciò che si dice: e non importa che il fare e il dire siano più o meno belli e nobili e carichi di storia, siano o no conformi a prescrizioni di giudici e di grammatici, presentino casi più o meno interessanti alla riflessione di giuristi e linguisti”<sup>25</sup>.

Accanto a quella porzione di linguaggio giuridico usata da tutti<sup>26</sup>, esiste quindi un’area inevitabilmente tecnica abitata da espressioni precise che necessariamente si collocano al di fuori del linguaggio comune e il cui uso è riservato ai giuristi. L’esistenza di tecnicismi nel linguaggio del diritto è quindi necessaria in tutti i casi in cui occorre descrivere una realtà più complessa rispetto a quella che il linguaggio comune è capace di cogliere<sup>27</sup>. Infatti “giuristi e linguisti sono generalmente concordi nell’attribuire al linguaggio del diritto un certo grado di tecnicismo, dovuto alla seppur limitata formalizzazione tesa a raggiungere obiettività, precisione e chiarezza”<sup>28</sup>. Accanto al linguaggio ordinario, una delle fonti principali del *giuridichese* sono proprio i tecnicismi. Occorre quindi operare una distinzione tra i tecnicismi necessari e quelli che non lo sono. Il linguista Luca Serianni ha individuato all’interno della categoria dei tecnicismi il sottoinsieme dei “tecnicismi collaterali” ovvero “particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica”<sup>29</sup>. La nozione di “tecnicismo collaterale”, introdotta da Serianni a proposito della lingua medica, è stata applicata all’ambito giuridico da Michele A. Cortelazzo che, attraverso un *software* di analisi lessico-testuale del contenuto, ha isolato i tecnicismi collaterali in un corpus di 133 sentenze della Corte di Cassazione dimostrando che le categorie individuate da Serianni a proposito della lingua medica trovano riscontro anche in quella giuridica.<sup>30</sup> Secondo Bice Mortara Garavelli, i tecnicismi collaterali “rientrano tra i sottoprodotti del «parlare fra intendenti», ove la ricerca (o il miraggio) del termine

---

<sup>25</sup> P. Fiorelli, *Qualche dubbio sulla lingua del diritto*, in *Ib.*, *Intorno alle parole del diritto*, cit., p. 427.

<sup>26</sup> “Il cittadino che agisce in società non può non esimersi dal compiere continuamente attività giuridiche, come acquistare un bene o prendere in affitto un’abitazione, e nel compiere tali azioni utilizza un linguaggio comprensibile a tutti. Persino (aspetto non di poco conto) per tenersi informato sulla vita politica del Paese tramite i giornali o la televisione il cittadino deve conoscere termini giuridici specifici.” S. Ondelli, *Ibidem*.

<sup>27</sup> Piero Fiorelli tesse un elogio dei tecnicismi necessari, gli unici che, insieme ai nomi propri, riescono a indicare significati ben determinati: “Nella nebulosa del lessico, dove miriadi di parole si rincorrono si sovrappongono si sfuggono senza mai trovar pace in una collocazione ferma, in una corrispondenza biunivoca di significante e significato, i nomi propri (di persona o d’altro) e i termini tecnici o in qualsiasi modo tecnicizzati hanno in comune un carattere che dà loro un risalto luminoso, appagante: indicano gli uni e gli altri un oggetto rigorosamente individuato, esattamente messo a fuoco. Dei tecnicismi si parla ora in un senso oggettivo: nel senso d’un particolare nitore e rigore del rapporto tra significanti e significati, d’una particolare costanza, precisione, oggettività. Di sua natura, questo rapporto ha la forza, se non d’escludere, certo di ridurre al minimo le oscillazioni tra varianti di forma, le alternanze stilistiche tra sinonimi, le sfumature affettive nella nomenclatura e nel frasario, il digradare dei valori semantici in aloni opachi”. P. Fiorelli, *Qualche dubbio sulla lingua del diritto*, in *Ib.*, *Intorno alle parole del diritto*, cit., p. 427.

<sup>28</sup> S. Ondelli, *Ibidem*, p. 115.

<sup>29</sup> L. Serianni, *Lingua medica e lessicografia specializzata nel primo Ottocento*, in *La Crusca nella tradizione letteraria e linguistica italiana. Atti del Congresso Internazionale per il IV centenario dell’Accademia della Crusca (Firenze, 29 settembre-2 ottobre 1984)*, Accademia della Crusca, Firenze, 1985, p. 270.

<sup>30</sup> Le categorie elaborate da Serianni e riprese da Cortelazzo sono: “1) aggettivi di relazione, spesso non frequenti nel linguaggio comune. Possiamo citare: *criminoso* [...], *contravvenzionale* [...] *peritale* [...] 2) omissione dell’articolo indeterminativo [...] *proporre ricorso* 3) [...] verbi usati con reggenze diverse da quelle della lingua comune [...] *configurarsi in*, *contrastare trans.*, *vulnerare* [...] 4) [...] nessi preposizionali (*ai sensi di*, *a carico di*, *a titolo di*) [...] 5) Infine i tecnicismi collaterali più decisamente lessicali”. All’interno della quinta categoria Cortelazzo insiste su “due categorie particolarmente significative nomi generali che hanno subito una netta specializzazione (*vicenda* e *disegno* soprattutto in riferimento a crimini e alla loro progettazione; *soggetto* come individuo titolare di diritti e di doveri); dall’altra i verbi riferiti alle fasi della procedura e alle relative argomentazioni, come *dedurre* ‘argomentare, ricavare (da)’ («il R. deduce violazione dell’art. 606»), *lamentare* ‘denunciare’ [...]. Sempre nell’ambito delle procedure possiamo riconoscere alcune formule ormai fossilizzate, come i sintagmi *sentenza impugnata* o, ancora più caratteristico, *impugnata sentenza* (per valutarne il grado di fissità, si tenga conto che le occorrenze di *impugnata* che si accompagnano a *sentenza* sono ben 303 [...] su 371 apparizioni totali della forma *impugnata* e 1082 di *sentenza*”. M. A. Cortelazzo, *Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico*, in E. Cresti (a cura di), *Prospettive nello studio del lessico italiano*, Firenze University Press, Firenze, 2008, pp. 137-138.



univoco porta alla scorciatoia del modo di dire congelato e tramandato per forza di inerzia<sup>31</sup>. Trattandosi di espressioni “facilmente sostituibili da altre forme di uso più comune”<sup>32</sup>, il superamento del *giuridichese* sembra richiedere la loro sostituzione con espressioni di uso più comune aumentando così l’accessibilità della lingua del diritto. Tuttavia, proprio perché la categoria dei tecnicismi collaterali non esaurisce la nozione di “tecnicismo” ma ne costituisce soltanto un sottoinsieme, occorre notare che esistono tecnicismi dei quali non è possibile fare a meno: i “tecnicismi specifici”<sup>33</sup>. I tecnicismi specifici non sono sostituibili poiché la loro connotazione tecnica è conseguenza diretta della complessità della realtà da essi descritta.

La distinzione tra tecnicismi specifici e collaterali potrebbe costituire il criterio per distinguere le complessità necessarie dalle manifestazioni del *giuridichese* e per conservare le prime eliminando le seconde. Per conferire chiarezza alla lingua del diritto senza minarne la precisione occorre quindi:

“Mantenere i tecnicismi opportuni (eventualmente chiarendo i termini con glossa di definizione esplicita ogni volta che sia opportuno), eliminare al massimo pseudotecnicismi, burocratismi, arcaismi, perifrasi ridondanti, latinismi superflui, selezioni lessicali non trasparenti o ambigue”<sup>34</sup>.

La distinzione tra tecnicismi specifici e tecnicismi collaterali può quindi costituire una preziosa bussola per il “superamento del giuridichese”<sup>35</sup>. Il problema dell’ampollosità nello stile della lingua giuridica può essere affrontato domandandosi di volta in volta se l’espressione sconosciuta ai non giuristi rientri nella categoria dei tecnicismi specifici o in quella dei tecnicismi collaterali. Il criterio usato per collocare un tecnicismo nella prima o nella seconda categoria è la sua sostituibilità con un’espressione più accessibile ai non giuristi.

Tuttavia il criterio della sostituibilità pone non pochi problemi e offre soluzioni differenti a seconda della consapevolezza linguistica di ognuno. Può infatti accadere che una conoscenza approssimativa del significato di una parola possa giustificare la sua sostituzione con un’altra quando in realtà il significato delle due espressioni non è lo stesso: si realizza così una dispersione semantica in nome della semplificazione. Infatti, come è stato osservato anche da Italo Calvino, “quando le cose non sono semplici [...] pretendere [...] la semplificazione a tutti i costi è faciloneria, e proprio questa pretesa obbliga i discorsi a diventare generici, cioè menzogneri”<sup>36</sup>. Occorre arrendersi all’evidenza che la sostituibilità perfetta non può mai esistere altrimenti l’esistenza di due parole diverse per indicare una medesima porzione di realtà non troverebbe nessuna giustificazione. Infatti:

“se i due segni sono diversi, la piena coincidenza si rivela problematica o impossibile, se ne è concluso che la relazione di sinonimia è una nozione puramente teorica, una sorta di limite matematico cui i segni e le espressioni possono tendere e tendono senza mai pervenirvi”<sup>37</sup>.

La difficoltà nel misurare il grado di sostituibilità delle espressioni che si ritiene appartengano al *giuridichese* mostra che, molto probabilmente, non è possibile stabilire quali tecnicismi vi appartengano e quali no<sup>38</sup>.

<sup>31</sup> B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, Einaudi, Torino, 2001, p. 17.

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 137.

<sup>33</sup> Secondo Bice Mortara Garavelli “I tecnicismi *specifici*, cioè propri ed esclusivi di ciascun settore, sono termini di significato univoco (almeno tendenzialmente univoco), che non hanno corso fuori del linguaggio specialistico o settoriale.” Mortara Garavelli indica come esempi di tecnicismi specifici del diritto termini come *anatocismo* o *sinallagma*. *Ibidem*, p. 10.

<sup>34</sup> P. Bellucci, *La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata*, in “Diritto e Formazione”, vol. 3, 2005, p. 456.

<sup>35</sup> Occorre tuttavia precisare che la questione del giuridichese non si risolve esclusivamente nella scelta dei tecnicismi da mantenere o da eliminare ma anche in altri aspetti extra-lessicali. Cfr. paragrafo 2.1.

<sup>36</sup> I. Calvino, *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, Einaudi, Torino, 1980, p. 307.

<sup>37</sup> T. De Mauro, *Grande dizionario italiano dei sinonimi e contrari*, vol. 1, UTET, Torino, 2010, p. XII.

<sup>38</sup> Un altro elemento di difficoltà nella classificazione dei termini giuridici in tecnicismi specifici o collaterali è l’esistenza di numerose e importanti categorie intermedie, in particolare quella delle “ridefinizioni” che consistono ne “l’atto (o, se

Chi volesse tracciare un confine netto tra tecnicismi giuridici necessari e derive del *giuridichese* si scontrerebbe poi con un secondo ostacolo che riguarda la formazione di chi è chiamato a misurare la sostituibilità delle parole oscure del diritto. Si tratta infatti di un'operazione che "travalica le competenze del linguista che non sia anche giurista" e che, se anche fosse possibile, rischierebbe di produrre conseguenze negative come "confusioni o inesattezze" e "collisioni tra i sensi"<sup>39</sup>. Per questa ragione, anziché tentare di stilare un elenco di tecnicismi ammessi e proibiti, operazione ardua per il linguista e ancor di più per il giurista, può essere più interessante osservare alcune manifestazioni del *giuridichese* e soffermarsi sulle loro implicazioni sociali e, per così dire, politiche.

## 2. Alcune manifestazioni del *giuridichese*

Come tutte le lingue, il *giuridichese* si connota non solo a partire del proprio lessico (cfr. paragrafo 2.3) ma anche attraverso caratteristiche ad esso esterne (cfr. paragrafi 2.1 e 2.2).

### 2.1 La prolissità del *giuridichese*: monete d'oro e monete di rame

Tra le caratteristiche non lessicali del *giuridichese* vi è certamente la prolissità. Gli inconvenienti dell'uso di un'eccessiva quantità di parole per esprimere concetti che potrebbero essere più chiaramente trasmessi con un minore consumo di inchiostro e di voce erano già stati notati, a proposito delle leggi, da Ludovico Muratori secondo il quale:

"quel che è più strano, quanto più di parole talvolta si adopera in distendere una legge, a fine appunto di bene spiegarne l'intenzione di chi la forma, tanto più scura e capace di diversi sensi essa può divenire"<sup>40</sup>.

Muratori osserva che molto spesso la quantità di parole utilizzate per esprimere un concetto è inversamente proporzionale alla chiarezza del messaggio veicolato. Infatti, quando è accompagnato da troppe parole non necessarie, il significato giuridico del testo rischia di diluirsi al punto da essere smarrito. Una seconda conseguenza negativa della prolissità giuridica è di tipo indiretto: con l'aumento della lunghezza del discorso del giurista, aumentano anche le occasioni di errore e di contraddizione<sup>41</sup>. Per quanto riguarda le leggi italiane, è stato osservato che uno dei fattori che più di tutti contribuisce ad incrementarne la lunghezza è proprio l'inserimento delle definizioni tanto care a François Géný<sup>42</sup>. La funzione chiarificatrice delle definizioni apprezzata da Géný rischia spesso di essere smentita da definizioni che in certi casi sono inutili<sup>43</sup>, in altri estremamente complesse<sup>44</sup> e in

---

si preferisce, il gioco) linguistico del «ridefinire» il principale responsabile della condizione tipica del linguaggio giuridico: il riuso specialistico di termini del linguaggio ordinario". B. Mortara Garavelli, *l. cit.*, p. 11.

<sup>39</sup> B. Mortara Garavelli, *Ibidem*, pp. 176-177.

<sup>40</sup> L. A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza (1742)*, Milano, 1958, p. 30 citato in M. Ainis, *La legge oscura*, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 18.

<sup>41</sup> Al fenomeno della prolissità delle singole leggi si aggiunge poi quello della prolissità dell'ordinamento nel suo insieme ovvero l'esistenza di troppe leggi di dubbia utilità. Si tratta di ciò che Michele Ainis ha definito "il morbo del «troppo diritto»" e che è testimoniato da norme che si occupano delle più svariate materie. A titolo d'esempio Ainis cita il codice della strada che "consente (all'art. 51) la circolazione delle slitte, ma solo quando c'è ghiaccio sulla strada; commina multe per chi venga colto in flagrante su una bicicletta senza gomme". M. Ainis, *l. cit.*, p. 17.

<sup>42</sup> F. Géný, *Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique. Troisième partie*, Recueil Sirey, Parigi, 1921, p. 489.

<sup>43</sup> "una legge del 1997 (la n. 213) classifica minuziosamente le carcasse bovine; il decreto legislativo n. 333 del 1998 vieta di maltrattare gli animali, ma poi scende così in dettaglio nell'elenco dei maltrattamenti da suonare in qualche modo sadico; la legge n. 580 del 1967 offre l'esatta nozione di semolino". M. Ainis, *l. cit.*, pp. 17-18.

<sup>44</sup> Michele Ainis cita l'esempio della legge finanziaria del 2000 che definisce i termini "ricavi" o "compensi" come segue: "per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso". Citata in M. Ainis, *l. cit.*, p. 18.

altri ancora, anziché determinare il significato dell'espressione usata nella parte prescritti della legge, spostano il dibattito sul significato delle parole usate nella definizione stessa<sup>45</sup>. Anche Montesquieu, come Muratori, critica la prolissità delle norme e raccomanda che lo stile delle leggi sia il più conciso possibile<sup>46</sup>.

Per porre un freno alla prolissità del legislatore, il governo è ripetutamente intervenuto in materia di drafting normativo<sup>47</sup> cercando di introdurre il principio di sinteticità negli atti normativi di competenza statale. In particolare la "Guida alla redazione dei testi normativi" del 2001, a proposito dello stile delle disposizioni, afferma che "Il precetto normativo ha la valenza di un ordine. Esso, dunque, è efficace ed autorevole solo se è preciso, *sintetico* e chiaro per il destinatario"<sup>48</sup>. La prolissità del *giuridichese* non riguarda tuttavia soltanto gli atti del legislatore ma la maggior parte delle espressioni linguistiche del diritto.

L'uso di una quantità eccessiva di parole è stato rimproverato anche alla magistratura che, a differenza di quanto avviene in Francia dove le sentenze sono spesso molto brevi, pronuncia sentenze a volte ben più lunghe del necessario. La necessità di sentenze più brevi è stata avvertita anche dal legislatore che è intervenuto in materia di procedura civile e penale. L'articolo 118 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, dispone infatti che:

"La motivazione della sentenza [...] consiste nella *succinta* esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte *concisamente* e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio e indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. [...]"<sup>49</sup>

Inoltre la versione vigente dell'articolo 132 del codice di procedura civile, presentando quale debba essere il contenuto della sentenza, dispone che: "Essa deve contenere: [...] 4) la *concisa* esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"<sup>50</sup>. L'esposizione dei fatti deve quindi essere "succinta" ovvero priva di tutti i dettagli che non hanno rilevanza giuridica e le questioni affrontate dai giudici devono essere trasferite nel testo della sentenza nel modo più conciso possibile. Conviene infine segnalare che la recente "delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile" prevede all'articolo 1, c. 2 g. "l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi"<sup>51</sup>. In maniera analoga, a proposito del processo penale, l'articolo 546 del codice di procedura penale presenta i requisiti della sentenza penale e al punto e) richiede "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata"<sup>52</sup>. Analogamente, in materia amministrativa, l'articolo 3 del Codice del processo amministrativo dispone che "il giudice e le parti redigono gli atti

---

<sup>45</sup> A questo proposito Ainis cita la definizione dell'aggettivo "visibile" offerta dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1996, n. 276 secondo il quale "la parola «visibile», quando applicata ai fanali, significa visibile in una notte oscura con atmosfera chiara". Tuttavia, osserva Ainis, i concetti di chiaro e oscuro sono tutt'altro che precisi e richiederebbero una seconda definizione. M. Ainis, *Ibidem*.

<sup>46</sup> Montesquieu, *Esprit des lois*, libro 29, capitolo 16.

<sup>47</sup> Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 20 aprile 2001, "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" g.u. 27 aprile 2001, n°97; Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 2 maggio 2001, n° 1/1.126/10888/9.92 "Guida alla redazione dei testi normativi" g.u. 3 maggio 2001, n° 101 e, infine, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009, "Istruttoria degli atti normativi del governo, g.u. 8 aprile 2009, n° 82. Corsivo mio.

<sup>48</sup> Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 2 maggio 2001, n° 1/1.126/10888/9.92 "Guida alla redazione dei testi normativi" g.u. 3 maggio 2001, n° 101, p. 7.

<sup>49</sup> Art. 118, disp. att. c.p.c. Corsivo mio.

<sup>50</sup> Art. 132, c.p.c. Corsivo mio.

<sup>51</sup> Art. 1, disegno di legge n° 2953 "delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile" approvato dalla Camera di deputati il 10 marzo 2016 e attualmente in attesa di approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica (atto n° 2284).

<sup>52</sup> Art. 546 c.p.p.

in maniera chiara e sintetica<sup>53</sup>. Uno dei fattori che ha contribuito alla prolissità delle sentenze è di natura tecnologica: è stato infatti osservato che, grazie all'uso del computer che permette di copiare e incollare intere parti di precedenti sentenze, il magistrato ha spesso la tentazione di emanare sentenze più lunghe del necessario dove, in alcuni casi, la motivazione si nasconde tra pagine e pagine di riflessioni non necessarie<sup>54</sup>. Si può quindi concludere che “la sentenza ideale non è quella cui non si può aggiungere nulla, ma quella cui non si può togliere nulla”<sup>55</sup>.

Come emerge dall'articolo 3 del Codice del processo amministrativo e dalla legge delega per la riforma del processo civile, l'esigenza di sinteticità non riguarda soltanto gli atti del giudice ma anche quelli delle parti<sup>56</sup>. Il 17 giugno 2013 il Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce ha indirizzato al Professor Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, una lettera<sup>57</sup> nella quale ha fatto notare che l'invito alla “chiarezza” e alla “sinteticità”, rivolto dal legislatore al giudice ha per corollario l'esigenza di “analoghe caratteristiche negli atti di parte (ricorsi, controricorsi, memorie)”. Nella lettera si osservava inoltre che un tale approccio era già stato adottato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, davanti alla quale è obbligatorio presentare un riassunto per i ricorsi che eccedono le dieci pagine, ma anche dal Consiglio di Stato, dove ricorsi e memorie non devono superare le venti-venticinque pagine. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha quindi proposto di instaurare una prassi dello stesso tipo per ricorsi, controricorsi e memorie che riguardano il giudizio di cassazione fissando un limite di 20 pagine. Il 17 dicembre 2015 la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense sottoscrivono due Protocolli: uno in materia penale, l'altro in materia civile e tributaria<sup>58</sup>. Nel Protocollo relativo ai ricorsi in materia penale non vengono date indicazioni di lunghezza mentre in quello relativo alla materia civile e tributaria le parti convengono che l'esposizione del fatto non può occupare più di 5 pagine mentre per i motivi di impugnazione il limite è fissato a 30. Anche il giudice amministrativo ha seguito un approccio analogo: con il decreto n° 40 del 25 maggio 2015 del Presidente del Consiglio di Stato<sup>59</sup> sono stati previsti per le differenti tipologie di atti delle parti limiti di lunghezza differenti.

Il principio di sinteticità degli atti di parte era stato affermato dalla giurisprudenza anche prima della sottoscrizione dei Protocolli d'intesa, come testimonia la giurisprudenza della Suprema Corte di

---

<sup>53</sup> Art. 3, comma 2, Codice del processo amministrativo.

<sup>54</sup> “E vi è ora pure l'informatica, che ha regalato ai giudici uno strumento di preziosa prolissità, un copia-incolla che ti consente di confezionare sentenze lunghissime, ricche di riferimenti giurisprudenziali, paginate di osservazioni precotte (in gergo le chiamiamo «*semilavorati*» o più semplicemente «*stamponi*») ed in questo intrigo di verbosità inutile spesso faticosi a trovare quei due righi di motivazione vera che, quando ci sono, sono gli unici a reggere la sentenza. La vecchia sintesi (quella che seguiva la tesi e l'antitesi e che è la misura della capacità di capire del giudice, e di chiunque debba mettere per iscritto un suo pensiero) confligge, dunque, con l'alluvionale affastellazione di argomenti pescati negli archivi elettronici e che permette, con poco sforzo, di confezionare lunghissimi documenti in risposta a lunghissime memorie costruite con lo stesso metodo. Una vera e propria ipertrofia, buona per mostrare al cliente quanto si è scritto e quanto si è stati capaci di costringere a scrivere il giudice e buona per il giudice che consegna alla pubblicazione inutili ed illeggibili trattati”. F. Nisticò, *Il linguaggio del magistrato del lavoro*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 91.

<sup>55</sup> E. Aghina, *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, convegno del 4 aprile 2014 presso la Villa medicea di Castello organizzato dall'Accademia della Crusca, dal Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e dalla Scuola Superiore della Magistratura.

<sup>56</sup> Sull'utilità strategica della brevità negli atti presentati dalle parti al giudice anche nei sistemi di *common law* si veda per esempio la guida per gli avvocati inglesi pubblicata dalla Honourable Society of Gray's Inn (Skeleton arguments: A Practitioner's Guide) consultabile alla seguente pagina: [http://www.biicl.org/files/2223\\_skeleton\\_arguments\\_guide.pdf](http://www.biicl.org/files/2223_skeleton_arguments_guide.pdf)

<sup>57</sup> La lettera è pubblicata sul sito della Corte di Cassazione alla seguente pagina: [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2013\\_Lettera\\_Cnf.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2013_Lettera_Cnf.pdf)

<sup>58</sup> “Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il CNF. Regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria” e “Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale” pubblicati sul sito della Corte di Cassazione alla pagina: [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2015\\_ProtocolloIntesa\\_CSC\\_CNF.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2015_ProtocolloIntesa_CSC_CNF.pdf)

<sup>59</sup> D.P.C.S. n° 40/2015, in materia di dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nel rito appalti. Tale decreto dà attuazione all'articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo, come modificato dall'art. 40 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114.

Cassazione che in più occasioni ha dichiarato inammissibili ricorsi ritenuti troppo lunghi<sup>60</sup>. Tuttavia, in una recente sentenza, la Suprema Corte ha deciso che la prolissità di un ricorso, pur rendendone fastidiosa la lettura, non può essere una condizione sufficiente a determinarne l'inammissibilità<sup>61</sup>.

A conclusione di quanto sin qui osservato a proposito dei tentativi di arginare la prolissità della lingua giuridica, si può infine notare che il legislatore e la giurisprudenza hanno fatto proprie le raccomandazioni che Giovan Battista De Luca indirizzava ai giuristi già nel 1674. Il titolo del terzo capitolo de *Lo stile legale* infatti individua efficacemente il problema della prolissità del *giuridichese*:

“Dello stile, il quale si deve tenere dagli avvocati e procuratori ed altri difensori delle cause nelle loro scritture; particolarmente se convenga che siano piuttosto brevi, con lo stile che si dice *laconico*, o copiose e prolisse, con lo stile che si dice *asiatico*”<sup>62</sup>.

De Luca risponde difendendo il “precetto della brevità”, pur mostrandosi consapevole del fatto che l'eccessiva sintesi possa nuocere alla chiarezza quasi quanto la prolissità dello *stile asiatico*<sup>63</sup>. A conclusione di quanto osservato sulla prolissità del *giuridichese*, può essere interessante riproporre la metafora giuridica offerta da De Luca: lo scrittore e l'oratore sono debitori nei confronti di chi li legge o ascolta. Nella maggior parte dei casi il debitore preferirà essere pagato “in piccoli gruppi di moneta d'oro” piuttosto che “in grossi sacchetti di moneta d'argento” o, peggio ancora, con “una grande quantità di moneta di rame”<sup>64</sup>. Allo stesso modo il giurista che ha interesse ad essere ascoltato dovrà esprimersi usando poche parole, scelte con cura: monete d'oro e non di rame.

## 2.2. Il giuridichese sintattico

Una seconda peculiarità non lessicale del *giuridichese* è l'uso della sintassi. Spesso i testi del diritto si caratterizzano per un ricorso eccessivo alla ipotassi, uno stile che richiede al lettore uno sforzo di concentrazione del quale è difficile scorgere la necessità<sup>65</sup>. Non si tratta di un difetto del passato ma di un'abitudine che ha accompagnato il giurista fino ad oggi<sup>66</sup>. È stato infatti notato che “l'abitudine a esprimere con incastri di subordinate la densità e la tortuosità delle precisazioni relative alla varietà delle situazioni possibili persiste nel tempo”<sup>67</sup>. Ci si limiterà qui a proporre due esempi. Il primo è di origine dottrinale ed è composto da 1177 battute delle quali nemmeno una è un punto:

---

<sup>60</sup> In tal senso Cass., Civ., sez. VI, 22 ottobre 2012, n. 18137 e Cass. Civ., sez. IV, 30 settembre 2014, n. 20589.

<sup>61</sup> “Nel caso in esame la mole del ricorso e la sua non commendevole confezione, se pur risulta sovrabbondante e fastidiosa alla lettura [...], non incide sulla corrispondenza al tipo normativo cui esso deve uniformarsi e sulla conseguente ammissibilità dello stesso”. Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2016, n. 4722.

<sup>62</sup> G. B. De Luca, *Lo stile legale* (1674), Il Mulino, Bologna, 2010, p. 61.

<sup>63</sup> “Come all'incontro difetto sarebbe per voler troppo attendere alla brevità si tralasciassero de' motivi, ovvero non si narrasse abbastanza il fatto con tutte le sue circostanze opportune, o che non si esplicassero bene i motivi legali, sicché riesca quel che il medesimo poeta dice, che si diventi oscuro quando si voglia far soverchio studio della brevità. Ed in somma tutti gli estremi sono viziosi; mentre in tanto lo stile laconico e stretto è degno di somma lode, in quanto che sia ben accompagnato dalla chiarezza, [...]. Ed ancora perché alle volte compie per servizio della causa l'usare la prolissità, secondo le circostanze de' casi, sicché vada il precetto della brevità inteso che sia una regola, la quale non sia esente dalle limitazioni.” *Ibidem*, p. 64.

<sup>64</sup> *Ibidem*, pp. 62-63.

<sup>65</sup> “Il presupposto è ovviamente che la subordinazione causi maggiori ostacoli alla comprensione quando l'ipotassi si risolve in un incastro di scatole cinesi: di conseguenza occorrerà discernere il punto in cui i vantaggi offerti dall'organizzazione gerarchica dell'informazione («iconismo sintattico») vengono meno di fronte allo sforzo richiesto per la decodifica”. S. Ondelli, *La lingua del diritto*, Aracne, Roma, 2007, p. 85.

<sup>66</sup> A proposito del linguaggio della dottrina: “Una selva oscura di coordinate, subordinate, esplicite, implicite, concessive, incidentali, consecutive, finali, periodi ipotetici, virgole spesso messe a vanvera, punti interrogativi, punti e virgola, due punti, parentesi e così via”. E. Ripepe, *Il linguaggio del professore universitario di diritto*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, cit., p. 43.

<sup>67</sup> Per esempio: “Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma I, lett. a, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero

“Con le prime due massime sopra enunciate, la Corte Suprema conferma ulteriormente un indirizzo ormai ben definito e, si può dire, consolidato da quando, con sentenza 2 dicembre 1930, precisava che, nel caso di doppia alienazione dello stesso immobile, il primo acquirente che abbia perduto la proprietà per aver lasciato che il secondo acquirente trascrivesse con precedenza il proprio titolo (artt. 1942 c.c. 1865, 2644 c.c. 1942), può bensì agire in revocatoria contro la seconda alienazione compiuta dal suo dante causa, ma soltanto in quanto ormai creditore di questo per l’evizione subita con la sua collaborazione, ed al solo effetto di ottenere - non la eliminazione degli effetti della trascrizione, previa dichiarazione di nullità della seconda alienazione, e quindi il riacquisto della proprietà, ma - di poter agire esecutivamente anche sui beni ormai passati in proprietà del secondo acquirente, per soddisfare su di essi le proprie ragioni di credito verso il dante causa dipendenti dalla evizione: per ottenere, in altri termini, la semplice reintegrazione del patrimonio del debitore, in modo da poter colpire anche quei beni a questo fraudolentemente sottratti”<sup>68</sup>.

Il secondo invece, tratto da una sentenza, è “un periodo dalla struttura subordinativa che via via si sfalda protraendosi in un affastellarsi di *che* con funzioni disparate”<sup>69</sup>:

“Ritiene la Corte che, nella fattispecie che ci occupa, ancorché si controversa esclusivamente in ordine alla riduzione della pena irrogata all’appellante con la impugnata sentenza, non possa prescindere da una, seppur sintetica, esposizione dei fatti che portavano alla elevazione della imputazione, atteso che è appunto solo dalla esatta valutazione dei medesimi che è dato comprendere il perché del diniego delle pur invocate attenuanti generiche (che si sostiene da qualcuno, non si negano a nessuno!) e le ragioni che hanno presieduto e presiedono, anche in questo grado del giudizio alla determinazione della pena nella misura, ritenuta non «congrua» dall’appellante e che, ex avverso, alla Corte appare irrogata nel pieno rispetto del disposto dell’art. 133 c.p. e rettammente commisurata sia alla gravità del fatto che alla personalità del prevenuto”<sup>70</sup>.

Per fronteggiare gli eccessi dell’ipotassi, la già citata “Guida alla redazione dei testi normativi” del 2001 rivolge a tutte le autorità dotate di potere normativo una raccomandazione che può essere estesa a tutti i testi giuridici: “piuttosto che ricorrere ad incisi involuti, è preferibile interrompere il periodo con il punto e ricominciare la frase, in modo che ciascuna disposizione abbia un contenuto preciso”<sup>71</sup>. Tale consiglio è particolarmente prezioso alla luce di uno dei maggiori problemi riscontrabili nei testi dove abbondano le proposizioni subordinate: la difficoltà nel realizzare ciò che i linguisti chiamano “recupero dell’antecedente” ovvero chiarire a quali sostantivi i pronomi facciano riferimento. In altri termini, in un testo composto da un groviglio di subordinate il lettore è costretto di continuo ad avanzare e indietreggiare per risalire al sostantivo che, nelle subordinate successive, è stato sostituito dal pronome. Si tratta di uno dei casi in cui la ricerca della brevità ottiene l’effetto opposto rispetto a quello desiderato e sarebbe preferibile, diversamente da quanto suggerisce l’esperienza letteraria, ricorrere a delle ripetizioni, probabilmente ineleganti ma certamente utili<sup>72</sup>.

---

presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.” Art. 51.3bis c.p.p. citato in B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 100.

<sup>68</sup> U. Natoli, *Doppia alienazione immobiliare e azione revocatoria* 1948, in *Diritti fondamentali e categorie generali. Scritti di Ugo Natoli*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 783 ss. citato in E. Ripepe, *La lingua del professore universitario di diritto*, cit., p. 45.

<sup>69</sup> B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 181.

<sup>70</sup> Corte d’appello di Milano, 4 agosto 1989 citata senza fornire indicazioni più precise in B. Mortara Garavelli, *Ibidem*.

<sup>71</sup> Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 2 maggio 2001, n° 1/1.126/10888/9.92 “Guida alla redazione dei testi normativi”, g.u. 3 maggio 2001, n° 101, p. 7.

<sup>72</sup> “E dunque si spiani la via alle ripetizioni lessicali, che sono *quasi* sempre da preferire alle riprese anaforiche mediante pronomi”. B. Mortara Garavelli, *Ibidem*, p. 148. Per ulteriori argomenti a sostegno dell’uso della ripetizione nel linguaggio del diritto cfr. *Ibidem*, pp. 147-148.

Una classificazione particolarmente efficace degli “stereotipi sintattici” del *giuridichese* è stata proposta da Bice Mortara Garavelli e sarà qui soltanto accennata<sup>73</sup>. Alla naturale inclinazione del *giuridichese* verso la prolissità nei casi in cui invece sarebbe auspicabile maggiore concisione, si accompagna una tendenza alla “riduzione sintattica; che è un tendere alla sintesi, appunto: sintesi strutturale, che non vuol dire eliminazione della prolissità su altri piani dell’espressione”<sup>74</sup>. Senza che ci si addentri nei tecnicismi della linguistica, sarà qui opportuno mostrare attraverso degli esempi alcuni dei “costrutti sintetici” tipici del *giuridichese*.

Il primo è la enclisi del *-si* con l’infinito retto da un verbo modale al posto della collocazione della particella *si* prima del verbo all’infinito. Ne sono esempi espressioni come *deve rilevarsi*<sup>75</sup>, *non può che sottolinearsi, né può dubitarsi*<sup>76</sup> che potrebbero molto più semplicemente essere sostituiti da: *si deve rilevare, non si può che sottolineare e non si può che dubitare*.

Una seconda categoria di costrutti sintetici particolarmente frequenti nel *giuridichese* è quella delle sovraestensioni dell’infinito in frase completiva, che raccoglie tutti i casi in cui “l’infinito prende il posto del costrutto normale analitico”<sup>77</sup>. È interessante osservare che costrutti di questo tipo vengono accettati o meno a seconda del carattere giuridico contesto. L’espressione “chiedendo infine *disporsi* la riapertura del locale” al posto di “chiedendo infine che si disponga la riapertura del locale” non desta particolare sorpresa ma se una sovraestensione di questo tipo fosse applicata in un contesto diverso, sarebbe difficilmente accettata: per esempio “la ragazza *chiede decidersi* la durata delle vacanze”<sup>78</sup>.

Altri esempi di stereotipi sintattici del linguaggio del diritto sono l’uso copioso di participi presenti<sup>79</sup>, l’assenza di articoli (*proponeva ricorso, presentava istanza*) e l’uso di doppie negazioni (*non appare revocabile in dubbio, non può essere esclusa l’inescusabilità dell’ignoranza*<sup>80</sup>). Si tratta tuttavia di caratteristiche fondamentali del linguaggio del diritto che nella maggior parte dei casi non minano in maniera sostanziale la comprensibilità del testo e che non è possibile ascrivere con certezza alla categoria del *giuridichese*. Più interessante è invece l’uso dell’imperfetto narrativo. La lingua giuridica dei magistrati e degli avvocati coniuga molto spesso al tempo imperfetto i verbi che espongono i fatti o l’*iter* giudiziario. La scelta di questo tempo verbale non ha nulla di scorretto in sé ma può scadere nel *giuridichese* in tutti i casi in cui è coniugato al tempo imperfetto un verbo che esprime un’azione che non dura nel tempo. Infatti: “Perché usare l’imperfetto narrativo? Perché scrivere «Tizio veniva citato a giudizio etc.»? Da uditore, avevo scritto «Tizio moriva»; il mio affidatario mi ha chiesto freddamente: «intendi dire che moriva fra atroci sofferenze?» Da allora ho sempre usato il passato prossimo o, qualche volta, il presente storico”<sup>81</sup>.

Nella categoria del *giuridichese* sintattico è inoltre possibile collocare alcune espressioni il cui uso da parte dei giuristi costituisce una sorta di riflesso involontario. Si tratta a volte di “frasi fatte, tanto fatte e strafatte da essere ormai completamente sfatte dall’uso e dall’abuso, espressioni stereotipate, vezzi sintattici, intercalari pleonastici, costrutti improbabili, frasi idiomatiche che non significano letteralmente nulla, locuzioni ricorrenti ossessivamente come autentici tormentoni”<sup>82</sup>. “Valga a questo proposito” il celebre “non vi è chi non veda che”, al quale il giurista ricorre abitualmente prima

<sup>73</sup> Per una trattazione approfondita degli “stereotipi sintattici” del *giuridichese* cfr. B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., pp. 156-171.

<sup>74</sup> *Ibidem*, p. 162.

<sup>75</sup> Enclisi tratta dalle motivazioni di una sentenza della Corte di cassazione pubblicata in “Cassazione Penale”, XL, 2000, n. 4 pp. 1036-1040, citata in B. Mortara Garavelli, *l. cit.*, p. 159.

<sup>76</sup> *Ibidem*, p. 159.

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 161.

<sup>78</sup> *Ibidem*.

<sup>79</sup> *Ibidem*, p. 166.

<sup>80</sup> Gli esempi sono tratti dall’intervento di Ernesto Aghina, magistrato e docente della Scuola Superiore della Magistratura, il 20 maggio 2016 nell’ambito del corso *post lauream* organizzato dal DSG dell’Università di Firenze “Professioni legali e scrittura del diritto. La lingua giuridica com’è, e come dovrebbe essere (terza edizione)”.

<sup>81</sup> Comunicazione personale del magistrato Gianluigi Fontana riferita dalla professoressa Jacqueline Visconti il 20 maggio 2016 nell’ambito del corso cit.

<sup>82</sup> E. Ripepe, *Il linguaggio del professore universitario di diritto*, cit., p. 49.

di presentare un concetto o una circostanza evidenti a tutti<sup>83</sup>. Ancor più interessante è la variante “non è chi non veda che” che, ad un lettore disattento, sembra suggerire che chi non sia a conoscenza di una circostanza così evidente non possa, di conseguenza, esistere. “Non si può fare a meno di rilevare” che il catalogo delle espressioni di questo tipo è sterminato e “è appena il caso di aggiungere” altri esempi come: “a tacer d’altro”, “è ben vero”, “mette conto rilevare” o “sarebbe fin troppo facile osservare”. “Non si può omettere di aggiungere” che tali costrutti sono “a ben riflettere” corretti dal punto di vista linguistico ma “non è difficile avvedersi” del fatto che essi assumano i contorni del *giuridichese* qualora vengano utilizzati con eccessiva ed ingiustificata frequenza<sup>84</sup>.

Esistono tuttavia molte costruzioni di questo tipo che, soltanto in apparenza stereotipate, oscure o inutili, hanno in realtà una precisa funzione. Si tratta per esempio di “ricordo a me stesso”, espressione con la quale l’avvocato introduce un’osservazione che vuole portare all’attenzione del giudice. L’avvocato ricorda a se stesso ciò che in realtà vorrebbe ricordare al giudice: tuttavia il rispetto dell’avvocato nei confronti del magistrato gli impone di considerare che nessuna circostanza sfugga a chi giudica e che, di conseguenza, nulla debba essergli ricordato. Un secondo esempio è l’espressione “nella dannatissima ipotesi del tutto subordinata” o la sua variante “nella deteriore e non creduta ipotesi”, alle quali ricorre il difensore che, dopo aver presentato gli argomenti a sostegno dell’assoluzione del suo assistito, evoca l’ipotesi in cui l’imputato non dovesse esser dichiarato innocente come se si trattasse di un’eventualità particolarmente remota e sfortunata. Espressioni di questo tipo presentano, seppur in maniera implicita, quella “denotatività scientifica”<sup>85</sup> propria dei tecnicismi specifici e assente in quelli collaterali: non sembrano quindi potersi ascrivere al *giuridichese* nonostante possano sorprendere l’orecchio del non giurista.

### 2.3 Le edulcorazioni “politicamente corrette”

Uno dei tratti più interessanti del *giuridichese* è difficilmente collocabile nella distinzione tra aspetti sintattici e aspetti lessicali della lingua poiché si manifesta in entrambe le dimensioni. Accade spesso che la lingua del diritto, timorosa di urtare la sensibilità dei consociati e, forse, di scontrarsi con l’aspra realtà che è chiamata a descrivere e regolare, ricorra ad eufemismi<sup>86</sup>. Si tratta del sentimento che Michele Ainis ha chiamato “terrore semantico, ovverosia il rifiuto a chiamare le cose ciascuna col suo nome, come se la vita e il mondo fossero indecenti, e quindi andassero per quanto possibile oscurati”<sup>87</sup>. Talvolta il pudore della lingua giuridica è preservato ricorrendo a “vecchiumi (il ‘congresso carnale’ al posto del ‘fare sesso’)”<sup>88</sup> mentre, in molti altri casi, gli strumenti per smussare gli angoli di una realtà difficile da accettare sono perifrasi e neologismi. È possibile interpretare alcune delle prudenti scelte terminologiche del legislatore come una presa di distanza da quanto ha appena deliberato: è stato infatti notato che “a volte il legislatore tende a nascondere le proprie scelte o a mitigarle”<sup>89</sup>. Questo atteggiamento è spesso testimoniato dai titoli delle leggi: ne sono un esempio

---

<sup>83</sup> L’uso di tale espressione è frequente soprattutto negli atti processuali. Per un esempio in un’opera di dottrina: “Ma non è chi non veda che non si dà proprio alcune necessità equitativo o alcuna ragione di efficienza perché non debba rispondere del danno arrecato il secondo acquirente che, pur sapendo con certezza della precedente vendita e pur avendo concluso il proprio contratto col proposito di azzerarla e di far proprio il bene battendo il primo acquirente sul tempo della trascrizione [...]” M. Barcellona, *Trattato della responsabilità civile*, UTET, Torino, 2011, p. 399. Il passaggio citato offre anche un esempio della doppia negazione tanto cara ai giuristi.

<sup>84</sup> Gli esempi sono tratti da E. Ripepe, *La lingua del professore universitario di diritto*, cit., pp. 50-51. Il fatto che, come si è tentato di mostrare in queste righe, sia così facile collocare questo tipo di costrutti, dimostra che la loro presenza o assenza è quasi priva di effetti sul piano del significato.

<sup>85</sup> L. Serianni, *Lingua medica e lessicografia specializzata nel primo Ottocento*, cit.

<sup>86</sup> “Una lingua ricca di contaminazioni, spesso condizionata dalla necessità/opportunità di valorizzare gli aspetti positivo o di edulcorare la realtà o di tradurla in espressioni accettabili ai più”. V. Di Porto, *Elogio del ciarlatano*, in R. Zaccaria (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Camera dei deputati, Roma, 2012, p. 199.

<sup>87</sup> M. Ainis, *La legge oscura*, cit., p. 173.

<sup>88</sup> L. Lombardi Vallauri, *Le aspettative della filosofia del diritto*, cit., p. 4.

<sup>89</sup> R. Zaccaria, *Il linguaggio del legislatore*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, cit., p. 32.



la legge che ha depenalizzato l'aborto, intitolata "Norme per la tutela sociale della maternità"<sup>90</sup>, o la principale legge in materia di caccia intitolata "Norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"<sup>91</sup>. Ancora più interessante è il caso del divorzio, chiamato dal legislatore "scioglimento del matrimonio per accertata impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi" ovvero "cessazione degli effetti del matrimonio religioso"<sup>92</sup>. È stato notato che, sebbene il legislatore non utilizzi mai la parola "divorzio" nelle norme che lo regolano, "se la lascia talora sfuggire [...] , magari quando tratta di questioni fiscali, come nella legge 10 maggio 1976, n. 260"<sup>93</sup>. Anche gli interventi legislativi più recenti in materia di divorzio conservano questa scelta terminologica difficilmente conciliabile con il contenuto della norma. Basti citare la legge 6 maggio 2015 n. 55<sup>94</sup> che è stata ribattezzata da politici e giornalisti "legge sul divorzio breve" in quanto riduce da tre anni a dodici mesi la durata del periodo di separazione trascorso il quale è possibile formulare domanda di divorzio. Tuttavia il titolo della recente legge è "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi". È interessante confrontare l'espressione "scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio", che appartiene tuttora al linguaggio del legislatore italiano, con il termine utilizzato nel *Code Napoléon* del 1804: divorzio<sup>95</sup>. Un altro "travestimento linguistico"<sup>96</sup> legato all'attualità riguarda le convivenze di fatto in assenza di vincolo matrimoniale. Valerio Di Porto, consigliere della Camera dei deputati, riporta l'esempio del regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 880 che puniva con la reclusione da uno a cinque anni "il cittadino italiano che nel territorio del regno o delle colonie tiene *relazione d'indole coniugale* con persona suddita dell'Africa orientale italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa orientale italiana"<sup>97</sup>. Il concetto al quale il legislatore fascista si riferisce con l'espressione "relazione d'indole coniugale" è stato successivamente espresso ricorrendo al latino *more uxorio* finché nel 2002 la direttiva del Ministro per la funzione pubblica intitolata "Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi"<sup>98</sup> ha proposto come esempio di latinismo da evitare proprio l'espressione "conviventi *more uxorio*" e ne ha suggerito la sostituzione con la più semplice "coppie conviventi", ripresa in seguito da numerosi altri atti normativi<sup>99</sup>. Naturalmente i travestimenti linguistici non sono

---

<sup>90</sup> L. 22 maggio 1978, n. 194. Citata in M. Ainis, *La legge oscura*, cit. p. 11.

È interessante notare che la parola "aborto" viene utilizzata soltanto nei casi in cui la condotta è sanzionata dall'ordinamento mentre viene sostituita dall'espressione "interruzione volontaria della gravidanza" in tutti gli altri casi. C. D'Orta e V. Di Porto, *L'attività di drafting nel procedimento legislativo: strutture, regole, strumenti*, in "Rassegna parlamentare", 1995, 1, p. 96

<sup>91</sup> L. 11 febbraio 1992, n. 157. Citata da R. Zaccaria, *Il linguaggio del legislatore*, cit., che la definisce "un fondamentale punto di mediazione tra le varie sensibilità in materia di caccia".

<sup>92</sup> L'esempio è riportato sia in C. D'Orta e V. Di Porto, *L'attività di drafting nel procedimento legislativo: strutture, regole, strumenti*, cit., p. 96 sia in M. Ainis, *La legge oscura*, cit., p. 11.

<sup>93</sup> C. D'Orta e V. Di Porto, *L'attività di drafting nel procedimento legislativo: strutture, regole, strumenti*, cit., p. 96.

<sup>94</sup> L. 6 maggio 2015 n° 55, g.u. 11 maggio 2015.

<sup>95</sup> Sin dalla redazione originaria del 1804 il *Code Napoléon* contiene un Titolo VI "Del divorzio". Il linguaggio del Codice civile francese si presenta anche sotto altri punti di vista come un'antitesi del *giuridichese*.

<sup>96</sup> L'espressione è utilizzata a più riprese sia da R. Zaccaria che da V. D'Orta nei testi sin qui citati.

<sup>97</sup> R.d.l. 19 aprile 1937-XV, n. 880 sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale tra cittadini e sudditi citato in V. Di Porto, *Elogio del ciarlatano*, in R. Zaccaria (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 201. Corsivo di V. Di Porto.

<sup>98</sup> Direttiva del Ministro per la funzione pubblica, 8 maggio 2002, "Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi" consultabile alla pagina

<http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/16872.pdf>

Nell'evoluzione linguistica di questo concetto la direttiva costituisce una tappa particolarmente interessante perché unisce due tratti essenziali della lingua giuridica e, in certi casi, del *giuridichese*: l'uso di eufemismi e di latinismi.

<sup>99</sup> Per una trattazione completa dell'evoluzione linguistica nell'indicare le coppie di fatto cfr. V. Di Porto, *Ibidem*, pp. 200-204. Trattandosi di una relazione del 2011 manca tuttavia la tappa finale: il d.d.l. 2081 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" che, oltre ad istituire le unioni civili, disciplina le "convivenze di fatto".

un'esclusiva del legislatore ma appartengono anche alla magistratura come ha notato Victor Hugo descrivendo un terribile giudice:

“Per ogni idea la cui crudezza potrebbe rivoltarvi, ha dei travestimenti completi di appellativi e aggettivi. [...] Vela la mannaia, idealizza il patibolo; ravvolge il rosso paniere in una perifrasi. Non ci si capisce più niente. È dolciastro e decante. Ve lo immaginate, la notte, nel suo studio, mentre con calma attende nel modo migliore a rediger quell'arringa che dopo sei settimane farà erigere un patibolo?”<sup>100</sup>

Un secondo sottoinsieme del *giuridichese* politicamente corretto comprende le espressioni con le quali il legislatore indica categorie di persone più deboli e quindi meritevoli di tutela. L'utilizzo di perifrasi o di eufemismi si accompagna in alcuni casi all'accresciuta sensibilità nei confronti di alcune problematiche sociali e sanitarie mentre in altri attesta la tendenza sin qui osservata ad edulcorare la realtà. È stato notato che coloro che il legislatore del 1859 chiamava “miserabili” sono oggi definiti “non abbienti”<sup>101</sup> o che “gli sfrattati” vengono indicati con il più garbato “cittadini soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio”<sup>102</sup>. Un'altra categoria di persone accomunate da un destino al quale la legge non vuol dare il suo vero nome è quella dei lavoratori da licenziare definiti “esuberanti”, anche se “poco hanno da essere vivaci ed allegri, in quanto in realtà sono «in esubero»”<sup>103</sup>, o ancora “eccedentari”<sup>104</sup>. Il linguaggio della legge ricorre ad eufemismi anche quando deve nominare i sordi e i ciechi, chiamati rispettivamente “audiolesi” e “non vedenti” e interviene per conferire l'autorità della legge alle proprie scelte terminologiche, come nel caso della norma che pone il “divieto di usare il termine lebbra, lebbroso, lebbrosario e qualsiasi altro che dalla parola lebbra derivi” e dispone che “tali termini dovranno essere sostituiti da «morbo di Hansen», hanseniano, colonia o istituto hanseniano o qualsiasi altro che derivi dal nome di Hansen”<sup>105</sup>.

Un'evoluzione linguistica ha fatto sì che i portatori di handicap, chiamati in un primo momento “persone handicappate”<sup>106</sup>, siano oggi chiamati “disabili”<sup>107</sup>. Tuttavia in questo caso l'uso di una definizione più rispettosa non sembra potersi ascrivere alle edulcorazioni del *giuridichese*. In altri invece può accadere che il legislatore non chiami le cose con il proprio nome, non per tatto nei confronti dei destinatari o per scrupoli di ordine morale, bensì per dissimulare scelte politiche impopolari. L'esempio più ricorrente è la parola “razionalizzazione” che ha il pregio di essere più simile al termine “riorganizzazione” che al termine “tagli” e viene utilizzata in maniera ricorrente nelle manovre di finanza pubblica a partire dal 1992<sup>108</sup>. A conclusione di questa rassegna degli eufemismi del *giuridichese*, conviene chiedersi se una lingua giuridica così ricca di “travestimenti linguistici”<sup>109</sup> non tradisca la funzione che Gény attribuisce alla tecnica giuridica. Sembra infatti difficile che la tecnica giuridica possa far aderire i principi generali della scienza giuridica alla realtà sociale quando quest'ultima non è descritta fedelmente.

<sup>100</sup> V. Hugo, *Le ultime ore di un condannato a morte* (1859), Cappelli Editore, Bologna, 1950, p. 39.

<sup>101</sup> M. Ainis, *La legge oscura*, cit., p. 11.

<sup>102</sup> V. Di Porto, *Elogio del ciarlatano*, in R. Zaccaria (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, cit., p. 199.

<sup>103</sup> Espressione utilizzata per esempio dall'art. 1-bis, comma 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233 citato in *Ibidem*, p. 200.

<sup>104</sup> A titolo d'esempio: “Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardo il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante”. Art. 47, comma 5, l. 428/1990

<sup>105</sup> Art. 3, l. 12 gennaio 1974 n. 4, “Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico”, G.U. 4 febbraio 1974 n. 32. L'esempio dei malati di lebbra è citato sia in M. Ainis, *Ibidem*, sia in V. Di Porto, *Elogio del ciarlatano*, cit., p. 199.

<sup>106</sup> L. 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, G.U. 17 febbraio 1992, n. 39.

<sup>107</sup> L. 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, G.U. 23 marzo 1999, n. 68.

<sup>108</sup> L. 23 ottobre 1992, n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”, G.U. 31 ottobre 1992, S.O. n. 118. Esempio riportato in V. Di Porto, *Elogio del ciarlatano*, cit., p. 200.

<sup>109</sup> R. Zaccaria, *Il linguaggio del legislatore*, cit., p. 32.

## 2.4 Il giuridichese lessicale

### 2.4.1 L'utilità di astrazioni e nominalizzazioni

Probabilmente l'aspetto linguistico che più di tutti contraddistingue il *giuridichese* è il lessico e in modo particolare la sua ricercatezza, talvolta maldestra. In molti casi le scelte lessicali della lingua giuridica attestano una "tendenza a preferire il meno comune"<sup>110</sup> le cui ragioni saranno ipotizzate in seguito. È già stato notato che la lingua giuridica è inevitabilmente composta da termini tratti dal linguaggio ordinario e da termini tecnici più o meno necessari (cfr. paragrafo 1.2) e che sia possibile parlare di *giuridichese* soltanto nei casi in cui le parole oscure possono essere sostituite da vocaboli di uso più comune senza perdite di significato. Conviene quindi citare alcune categorie di vocaboli tipiche del lessico giuridico e domandarsi, pur non disponendo della competenza di linguistica necessarie alla risposta, se la loro esistenza trovi una giustificazione o se si tratti invece di inutile oscurità lessicale. Sono innanzitutto tipiche della lingua del diritto le astrazioni e le nominalizzazioni. Il fatto che la lingua giuridica sia ricca di espressioni astratte ha in sé poco di sorprendente poiché: "l'uso degli astratti è tipico di ogni discorso che verta su principi, su categorie piuttosto che su accadimenti particolari, su definizioni prima che sulle entità definite, su caratteristiche, generali o particolari, prima che su individui e oggetti caratterizzati"<sup>111</sup>. Se si applicasse il grado di sostituibilità di tali espressioni come criterio dirimente per stabilire la loro appartenenza al *giuridichese*, la gran parte delle nominalizzazioni e delle astrazioni potrebbero essere ritenute evitabili e, di conseguenza, eliminabili. Tuttavia, come è già stato osservato (cfr. paragrafo 1.2), un approccio di questo tipo presenta limiti evidenti. Infatti, poiché le nominalizzazioni e le astrazioni si costruiscono a partire da un verbo, la loro sostituibilità con il verbo che li ha originati è riscontrabile quasi sempre. Può però accadere che la tendenza ad astrarre e a ricavare sostantivi da verbi dia vita a neologismi che sembrano potersi ascrivere al *giuridichese* non tanto per la loro sostituibilità quanto per la loro bruttezza. Si tratta per esempio del termine *badanza*, coniato da un "Atto notarile di costituzione di S.r.l." del 9 dicembre 1998 dove si fa riferimento a "l'esercizio dell'attività di badanza a persone ammalate o anziane con lavori di pulizia sia della persona che dell'ambiente di lavoro"<sup>112</sup>. Tuttavia, le nominalizzazioni che, come questa, creano vocaboli non contemplati dai dizionari sono meglio descritte dalla categoria dei neologismi.

### 2.4.2 "Impumone" e altri neologismi

I neologismi sono probabilmente la categoria lessicale del *giuridichese* più ricca di sorprese poiché è attraverso essi che trova sfogo l'imbrigliata fantasia del giurista. Se è vera la severa affermazione di Calamandrei secondo cui "i giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia"<sup>113</sup>, i neologismi costituiscono in molti casi la valvola di sfogo di una fantasia giuridica che potrebbe essere meglio indirizzata sul piano dei contenuti anziché su quello delle forme. Il fatto che ad una novità del diritto sostanziale si accompagni una novità lessicale della lingua giuridica è un fenomeno positivo poiché contribuisce ad aumentare il grado di precisione del linguaggio: conviene infatti descrivere una nuova realtà giuridica attraverso un neologismo piuttosto che ricorrere a una complicata perifrasi costruita a partire dal lessico precedente. Tuttavia alcuni neologismi particolarmente "coraggiosi" possono destare qualche perplessità. Un esempio divertente è quello dell'*impumone* sulla cui storia conviene qui attardarsi. Il primo a pronunciare questo bizzarro neologismo, con il quale si indica l'imputato

<sup>110</sup> B. Mortara Garavelli, *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, in A. Mariani Marini (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 12. È stato inoltre osservato che il linguaggio giuridico italiano è più complesso rispetto a quello di altri paesi europei come la Francia e la Spagna. Cfr. *Ibidem*, p. 18.

<sup>111</sup> B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, p. 172.

<sup>112</sup> Esempio citato in *Ibidem*, p. 176.

<sup>113</sup> P. Calamandrei, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina* (1942), ora in appendice a F. Lopez De Onate, *La certezza del diritto*, nuova edizione a cura di G. Astuti, Giuffrè, Milano, 1968, p. 176 citato in P. Grossi, *La fantasia nel diritto*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", Giuffrè, Milano, 15 (1986), p. 589.

che è allo stesso tempo testimone, fu l'ex Presidente della prima sezione penale della Corte di cassazione Corrado Carnevale, campione di garantismo soprannominato dai giornalisti "l'ammazzasentenze" per aver cassato un'enorme quantità di sentenze d'appello di condanna. Carnevale, chiamato a deporre nell'ambito di un procedimento penale a carico di Giulio Andreotti, esordì ricordando: "sono un 'impumone' e per questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere", irritando così il presidente del tribunale di Palermo che gli raccomandò di "fare meno lo spiritoso"<sup>114</sup>. La figura dell'impumone, prevista dall'articolo 197 bis del codice di procedura penale<sup>115</sup> la cui formulazione, fortunatamente, non ricorre al neologismo di Carnevale, viene anche indicata con l'espressione "testimone assistito"<sup>116</sup> la quale, pur essendo meno originale, ha la stessa capacità di definire con precisione una determinata situazione processuale. Altri esempi di neologismi giuridici frutto di nominalizzazioni si trovano in espressioni come "abbisognevole della nomina di un tutore", "avevano subito danni per *bagnamento*" o "beni offerti in vendita e *rammostrati* all'acquirente"<sup>117</sup>. La fantasia linguistica del giurista non si esaurisce però nella sola creazione di neologismi ma anche nel recupero di arcaismi e di altri termini di registro alto.

### 2.4.3 "Archeologia giudiziaria"<sup>118</sup> e altri esempi di giuridichese lessicale

Come è già stato più volte osservato, accade di frequente che il giurista di ricorra a termini che non sono di uso comune o che appartengono al passato dando così vita a:

"quel mondo incantato e surreale, immaginato dai burocrati, dove nessuno fa niente ma tutti provvedono a fare; nessuno va da nessuna parte ma tutti si recano; nessuno presta soldi ma qualcuno li eroga; nessuno mangia, ma tutti consumano alimenti di vario genere"<sup>119</sup>.

Il lessico del *giuridichese*, non necessariamente quello della lingua giuridica, è infatti ricco di arcaismi che, nell'intenzione di chi li usa, elevano il registro del testo conferendogli una patina di ricercatezza spesso così densa da trasformarsi in barriera linguistica<sup>120</sup>. È stato infatti notato che anche nei testi giuridici di maggiore qualità "l'innalzamento dello stile alla ricerca - necessaria - di formalità passa attraverso la via delle anticaglie"<sup>121</sup>. Ne è un esempio l'avverbio "nanti", che già tre secoli fa era definito "voce di minor uso" e che all'inizio del Novecento era ancora considerato "arcaico e desueto" prima di sparire persino dai dizionari dell'uso ma che ancora può essere letto in atti di citazione, memorie e sentenze<sup>122</sup>. Molto spesso gli arcaismi del *giuridichese* sono avverbi o congiunzioni come: "in allora", "altresi", "di talché", "di guisa che"<sup>123</sup>, "dal ché", "per il ché"<sup>124</sup>,

<sup>114</sup> Archivio online dell'Agenzia Giornalistica Italia (AGI). [http://archivio.agi.it/articolo/82762e007c5037c842ef98b1becd3778\\_19971001\\_processo-andreotti-carnevale-non-risponde-sono-impumone/](http://archivio.agi.it/articolo/82762e007c5037c842ef98b1becd3778_19971001_processo-andreotti-carnevale-non-risponde-sono-impumone/)

<sup>115</sup> "Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone". Art. 197bis c.p.p.

<sup>116</sup> A titolo d'esempio C. Conti, *Il testimone assistito: incertezze legislative e soluzioni giurisprudenziali*, in "Diritto penale e processo", 2009, v. 1, pp.11-18.

<sup>117</sup> Gli esempi sono tratti da B. Mortara Garavelli, *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, in A. Mariani Marini (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, cit., p. 14.

<sup>118</sup> Espressione utilizzata tra gli altri in F. Nisticò, *Il linguaggio del magistrato del lavoro*, cit., p. 93.

<sup>119</sup> B. Cavallone, *Un idioma coriaceo: l'italiano del processo civile*, in B. Pozzo e F. Bambi (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Accademia della Crusca, Firenze, 2012, p. 87.

<sup>120</sup> "È proprio questo ostinato attaccamento alle accezioni più antiche a costruire una barriera linguistica non solo per il profano." P. Brugnoli, *La lingua giuridica va riformata? Alcune osservazioni linguistiche sul dibattito in corso*, in "Rivista di lingua i dret", 37, 2002, p. 13.

<sup>121</sup> B. Mortara Garavelli, *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, cit., p. 13.

<sup>122</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>123</sup> Esempi tratti da B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 178.

<sup>124</sup> Esempi tratti da B. Mortara Garavelli, *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, cit., p. 13.

“orbene”, “testé”, “acciocché”, “sibbene”, “sennonché”<sup>125</sup> o “in odio a”<sup>126</sup>. Abbondando poi i verbi usati esclusivamente per descrivere determinate operazioni giuridiche come *ottemperare*, *ripetere*, *evocare* in giudizio, *radicarsi* o *incardinarsi* di un processo, *eseguire* un debitore<sup>127</sup> oltre agli aggettivi come *ultroneo*<sup>128</sup> dal quale, attraverso il procedimento di nominalizzazione tipico della lingua giuridica, si ottiene il sostantivo *ultroneità*<sup>129</sup>. La già citata “tendenza al meno comune” può così dare origine a espressioni come “deambulava con appoggio” per descrivere l’andatura di una persona anziana che cammina con un bastone o “il veicolo ha invaso la mezzeria non di sua competenza in quanto il manto bituminoso era stato reso sdruciolevole dalle precipitazioni atmosferiche” per notare che l’auto ha sbandato perché la strada era bagnata<sup>130</sup>. Altri tratti tipici del linguaggio del diritto e, in certi casi, del *giuridichese*, sono l’uso del latino<sup>131</sup>, di acronimi e, tendenza più recente, della terminologia aziendalista e anglosassone<sup>132</sup> dei quali qui non ci si occuperà. Si può infine osservare che il lessico, più di ogni altro aspetto della lingua, contribuisce a conferire al *giuridichese* la definizione di “antilingua” coniata da Italo Calvino<sup>133</sup>. Troppo spesso il *giuridichese* lessicale diventa lo strumento attraverso il quale la realtà, anche quella che si manifesta nei termini più semplici, è trasformata in qualcosa di diverso e di più complesso. Il *giuridichese*, o l’antilingua, non conosce l’eleganza letteraria e, cercando di separarsi dalla realtà per raggiungere l’astrattezza propria del diritto, riesce soltanto ad imbruttirla. Non è un caso che ad accorgersene siano innanzitutto gli uomini di lettere:

Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L’interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande un po’ balbettando, ma attento a dire tutto quello che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola di troppo: “Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non ne

<sup>125</sup> Esempi tratti da E. Ripepe, *Il linguaggio del professore universitario di diritto*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 49.

<sup>126</sup> Espressione utilizzata a proposito dell’esecuzione forzata svolta nei confronti del (in odio al) debitore. Citato in F. Nisticò, *Il linguaggio del magistrato del lavoro*, cit., p. 93 e B. Cavallone, *Un idioma coriaceo: l’italiano del processo civile*, cit., p. 87

<sup>127</sup> Esempi tratti da B. Cavallone, *Ibidem*, p. 87. Si aggiungano ad essi gli esempi citati all’inizio del presente paragrafo.

<sup>128</sup> Citato in E. Ripepe, *Il linguaggio del professore universitario di diritto*, cit., e

<sup>129</sup> B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 175.

<sup>130</sup> F. Nisticò, *Il linguaggio del magistrato del lavoro*, cit., p. 90.

<sup>131</sup> Per alcuni esempi si veda B. Cavallone, *Un idioma coriaceo: l’italiano del processo civile*, cit., p. 88; E. Ripepe, *Il linguaggio del professore universitario di diritto*, cit., pp. 46-48; B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., pp. 183-187.

Si noti tuttavia che il latino giuridico, pur evocando immediatamente l’immagine di Azzecca-garbugli e quindi lo spettro del *giuridichese*, presenta numerose qualità. La prima è la densità semantica degli adagi latini, difficilmente sostituibili con espressioni italiane di pari efficacia. È stato infatti osservato che gli “adagi latini [...] esprimono con impareggiabile efficacia il senso di problematiche giuridico-processuali che richiederebbero con termini moderni spiegazioni estremamente articolate e complesse”. P. Doria, *Il metodo giuridico e la tecnica difensiva. La strategia processuale dell’avvocato civilista*, in AA. VV., *Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 126. Un secondo merito del “latino strumentale del diritto” è quello di costituire “nella sua diffusione internazionale, il maggior veicolo di sopravvivenza del latino; ed è un fatto di cui bisogna rallegrarsi”. B. Mortara Garavelli, *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, cit., p. 17.

<sup>132</sup> Si tratta delle espressioni utilizzate dal giurista “per mostrare di aver saputo rispondere alla domanda di modernizzazione. *Ottimizzare*, *implementare*, per esempio. Ma anche *know-how*, *outsourcing*, *area manager* (invece che rappresentante di commercio), *promoter* (invece che agente), *preposto alle risorse umane* (invece che capo del personale). E molti giudici del lavoro, stupiti dal linguaggio aziendalistico, finiscono per chiamare le cose come fossero delle persone (*Fiat*, invece che *la Fiat*) e le persone come se fossero delle cose (*la risorsa*, invece che *il lavoratore*). Si tratta dei nuovi latinetti”. F. Nisticò, *Il linguaggio del magistrato del lavoro*, cit., p. 93. Tale aspetto non sarà qui trattato. Si rinvia a B. Pozzo e F. Bambi, *L’italiano giuridico che cambia*, Accademia della Crusca, Firenze, 2012.

<sup>133</sup> La definizione “antilingua” è stata introdotta da Calvino con un articolo pubblicato su “Il Giorno” del 3 febbraio 1965 intitolato “Per ora sommersi dall’antilingua” nell’ambito di un dibattito aperto da Pier Paolo Pasolini sulle dinamiche linguistiche di quegli anni. Il testo di Calvino cita come esempio le parole di un interrogato che vengono tradotte dal brigadiere nell’antilingua del verbale. I. Calvino, *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, Einaudi, Torino, 1980, pp. 122 e ss.

sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata”. Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione: “Il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l’avviamento dell’impianto termico, dichiara d’essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile, di aver effettuato l’asportazione di uno dei detti articoli nell’intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell’avvenuta effrazione dell’esercizio soprastante. [...] Ogni giorno, soprattutto da cent’anni a questa parte, per un processo ormai automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un’antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli di amministrazione, redattori di giornali e di telegiornali scrivono, parlano e pensano nell’antilingua. Caratteristica principale dell’antilingua è quello che definirei il “terrore semantico”, cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per se stesso un significato [...]. Nell’antilingua i significati sono costantemente allontanati, relegati in fondo a una prospettiva di vocaboli che di per se stessi non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente [...]. Chi parla l’antilingua ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse per le cose di cui parla, crede di dover sottintendere: “io parlo di queste cose per caso, ma la mia funzione è ben più in alto delle cose che dico e che faccio, la mia funzione è più in alto di tutto, anche di me stesso”. La motivazione psicologica dell’antilingua è la mancanza d’un vero rapporto con la vita, ossia in fondo l’odio per se stessi. La lingua invece vive solo d’un rapporto con la vita che diventa comunicazione, d’una pienezza esistenziale che diventa espressione. Perciò dove trionfa l’antilingua - l’italiano di chi non sa dire “ho fatto” ma deve dire “ho effettuato” - la lingua viene uccisa.”<sup>134</sup>.

L’esempio citato nell’acuta critica di Calvino riguarda la lingua della polizia giudiziaria, adottata spesso anche dal pubblico ministero<sup>135</sup>, ma descrive una realtà più ampia dove trovano posto tutte le derive della lingua giuridica e non solo. Fortunatamente, come è già stato osservato (cfr. paragrafo 1.2), lingua giuridica e *giuridichese* non sono sinonimi. L’identificazione della lingua giuridica nell’antilingua costruita dal *giuridichese* è in realtà un “luogo comune”<sup>136</sup> supportato però da molti fatti<sup>137</sup>. Per superare il luogo comune e liberare la lingua giuridica dai difetti che a volte la trasformano nell’antilingua *giuridichese* occorre tornare alla funzione della tecnica giuridica individuata da Gény: intervenire sulla realtà sociale, un obiettivo che può essere raggiunto soltanto combinando precisione e chiarezza. In passato come oggi, letterati e giuristi “che ebbero vivi l’interesse per i problemi della lingua e il culto per la parola ornata”<sup>138</sup> hanno mostrato di esserne consapevoli e, nei limiti del possibile, hanno cercato di arginare le derive del *giuridichese* o, per lo meno, di prenderne le distanze.

---

<sup>134</sup> *Ibidem*.

<sup>135</sup> “Nella realtà pratica di tutti i giorni il primo passo con l’antilingua lo fa la Polizia Giudiziaria, ma spesso il magistrato si aspetta quel linguaggio ed anzi lo fa proprio nei passaggi successivi dell’indagine, in un circolo perverso in cui ciascuno dei due interlocutori, magistrato e P.G., aggiunge un suo personale contributo di antilingua”. E. Bruti Liberati, *Il linguaggio del magistrato requirente*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 96.

<sup>136</sup> F. Bambi, *La chiarezza della lingua del diritto*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico”, 42 (2013), p. 192.

<sup>137</sup> Una delle prove della preoccupante diffusione del *giuridichese* è l’esistenza di un sito internet che, con l’ambizione di svolgere una funzione normalmente affidata ai giuristi, offre traduzioni dal *giuridichese* all’italiano. Il sito in questione, come abitualmente fa il giurista, svolge un ruolo specularmente opposto a quello del brigadiere descritto da Calvino. <http://www.legalclick.it/it/traduzione/> Anche l’Osservatorio della lingua italiana della casa editrice Zanichelli ha pubblicato in rete *L’antiburocratese. Dizionario del parlar chiaro*, una pagina web dove il linguista Massimo Arcangeli offre traduzioni di numerosi vocaboli dal “burocratese” e dal *giuridichese* all’italiano. <http://dizionari piu.zanichelli.it/antiburocratese/>

<sup>138</sup> P. Zolli, *Introduzione* in C. Gambini, *Alcune frasi e voci errate usate nel foro e ne’ pubblici uffizj* (1876), Cooperativa Editrice Universitaria Firenze, Firenze, 1980, p. 5.

### 3. Critiche giuridiche e letterarie al giuridichese

Molte delle critiche mosse alla trasandatezza della lingua giuridica arrivano proprio dai letterati. Le caricature del *giuridichese* sono già presenti in autori trecenteschi e in particolare nel Decameron di Giovanni Boccaccio, come osservato da Piero Fiorelli<sup>139</sup>, e percorrono tutta la storia della letteratura passando per Manzoni, Calvino e giungere fino ai gialli di Andrea Camilleri dove il commissario Montalbano, volendosi assicurare che i magistrati prestino attenzione al rapporto che trasmetterà loro, raccomanda al suo collaboratore di usare il *giuridichese* così da far sentire a proprio agio il pubblico ministero che lo leggerà:

“Ci tieni tanto al ringrazio? Cerca piuttosto il rapporto di scriverlo bene. Domani a matino me lo porti e te lo firmo”

“Che significa che devo scriverlo bene?”

“Che lo devi condire con certe cose: ‘recatici in loco, eppertanto, dal che si evince, pur tuttavia’. Così si trovano nel loro territorio, col loro linguaggio e pigliano la facenna in considerazione”<sup>140</sup>.

Tuttavia la storia della critica al *giuridichese* non ha per protagonisti soltanto letterati<sup>141</sup> e linguisti ma anche e soprattutto giuristi, in modo particolare nel corso dell’Ottocento<sup>142</sup>. Uno degli esempi più noti e interessanti è il repertorio *Alcune frasi e voci errate usate nel foro e ne’ pubblici uffizj* del 1876 dove l’autore ormai in pensione, il magistrato Carlo Gambini, celebra un severo processo alle espressioni del *giuridichese* del suo tempo che si conclude con innumerevoli condanne. La breve opera di Gambini si compone di due parti. La prima è un vero e proprio dizionario del *giuridichese* e del “burocratese” ottocenteschi dove vocaboli e espressioni ordinati alfabeticamente vengono sistematicamente criticati consigliando talvolta delle alternative<sup>143</sup>. La seconda parte invece contiene “Osservazioni tratte da celebri scrittori sulla necessità di coltivare la propria lingua” e attesta, come si è tentato di fare anche in questa ricerca, l’attenzione e talvolta la diffidenza con le quali gli uomini di lettere si sono occupati del linguaggio del diritto<sup>144</sup>.

A titolo di esempio, per comprendere quale fosse lo stile didascalico di Gambini, si citerà qui la voce “Resosi defunto”:

“Chiunque, per la prima volta senta questa espressione, non potrebbe intenderla se non nel senso che si voglia indicare essersi ucciso quello che si rese defunto. Il dire rendersi porta necessariamente il concetto di un atto derivante dalla propria volontà. Coloro però che dicono che un tale si rese defunto intendono di significare, e per certo molto male, che quel tale morì e senza che la di lui morte sia avvenuta nè per propria, nè per volontà d’altri. Si dovrà per ciò dire e come

---

<sup>139</sup> “Il Boccaccio, nella novella di monna Belcolore (VIII, 2, 14), mette in bocca al marito di lei, «lavoratore» in una «villa» vicina a Firenze, una frase come questa: «Porto queste cose a ser Bonaccorri da Ginestreto, ché m’aiuti di non so che m’ha fatto richiedere per una comparigione del parentorio per lo pericolator suo il giudice del dificio»; dove il lettore può riconoscere un *parentorio*, un *procuratore* e un *giudice del maleficio*”. P. Fiorelli, *La lingua del diritto e dell’amministrazione*, in *Ib.*, *Intorno alle parole del diritto*, cit., p. 33.

<sup>140</sup> A. Camilleri, *La gita a Tindari*, Palermo, Sellerio, 2000, p. 264 citato in E. Bruti Liberati, *Il linguaggio del magistrato requirente*, cit., p. 96.

<sup>141</sup> Un altro esempio non italiano è nella descrizione di un giudice scritta da Victor Hugo: “La sua requisitoria è il suo capolavoro letterario, ed egli l’infiora di metafore, la profuma di citazioni, perché all’udienza sia bella e piaccia alle signore. Ha il suo bagaglio di luoghi comuni ancor nuovissimi per la provincia, le sue eleganze d’eloquio, le sue ricercatezze, le sue raffinatezze di scrittore. Odia il parlar preciso e mai chiamerà le cose col loro nome”. V. Hugo, *Le ultime ore di un condannato a morte* (1829), Cappelli, Bologna, 1950, p. 39.

<sup>142</sup> Un esempio di critica al *giuridichese* nel Cinquecento è Claudio Tolomei, *De corruptis verbis iuris civilis* (1516) citato in P. Fiorelli, *La lingua del diritto e dell’amministrazione*, cit., p. 38. Per una rassegna delle opere di critica al *giuridichese* tra Ottocento e Novecento cfr. T. De Mauro, *Storia linguistica dell’Italia unita*, Laterza, Roma-Bari, 2011 (1963), pp. 420-430.

<sup>143</sup> C. Gambini, *Alcune frasi e voci errate usate nel foro e ne’ pubblici uffizj*, cit., pp. 17-54.

<sup>144</sup> *Ibidem*, pp. 55-63.



sempre si è usato in buona lingua, *il tale morì, è morto*, ed escludere lo scerpellone soprannotato”<sup>145</sup>.

Nelle pagine di Gambini le osservazioni di carattere linguistico accompagnano quelle di carattere giuridico a testimoniare la permeabilità del confine tra forma e contenuto del diritto. Paolo Zolli, nell'introduzione all'edizione citata del repertorio di Gambini, offre un vasto panorama degli scritti contro la lingua degli uffici pubblicati nel corso dell'Ottocento. Vengono citati, tra gli altri: “il *Vocabolario di parole e modi errati che sono comunemente in uso, specialmente negli uffici di pubblica amministrazione*, di Filippo Ugolini (1848), *Lingua dei nostri legislatori, ossia Dizionario degli errori intrusi nel Codice penale del Regno d'Italia*, di Gaetano Valeriani (1867)”, *Elenco di alcune parole, oggidì frequentemente in uso, le quali non sono ne' vocabolarj italiani*<sup>146</sup> e numerosi altri “brevi scritti contro i neologismi e i barbarismi giuridico-burocratici” pubblicati in riviste di lingua e filologia negli anni successivi all'unificazione<sup>147</sup>.

È stato tuttavia osservato che la critica ottocentesca al *giuridichese* si è concentrata soprattutto sulla “bontà letteraria dell'espressione giuridica”<sup>148</sup> esprimendo così un purismo linguistico nel quale lo stesso legame tra oscurità del linguaggio giuridico e fruibilità del diritto restava sfortunatamente sullo sfondo<sup>149</sup>. In altri termini, le critiche al *giuridichese* formulate nel corso dell'Ottocento hanno per scopo la difesa della lingua italiana letteraria dal rischio di inquinamento rappresentato dalla pratica burocratica e forense ma non si soffermano sulle conseguenze sul piano dell'accessibilità della lingua giuridica. A ben vedere, le opere dei puristi ottocenteschi vanno nella direzione opposta rispetto alle osservazioni formulate due secoli prima da De Luca<sup>150</sup> e a quelle che animano il dibattito attuale sull'oscurità della lingua giuridica. L'atteggiamento degli oppositori del *giuridichese* di quell'epoca è perfettamente descritto dalle parole di Vincenzo Monti che, nell'anno in cui in Francia vedeva la luce l'asciutto *Code civil*, si preoccupava della sorte dell'italiano minacciato dal “barbaro dialetto miseramente introdotto nelle pubbliche amministrazioni”:

“[...] mi sentirei tentato piuttosto d'inveire alcun poco contra il barbaro dialetto miseramente introdotto nelle pubbliche amministrazioni, ove penne sciaguratissime propagano e consacrano tutto il di l'ignominia del nostro idioma. Ma tu qualunque ti sia che intendi a procacciarti impiego politico, se hai cara la voce di meritarlo, fa di dar opera, finché n'hai tempo, allo studio dell'eloquenza, bada che col troppo indugiare non si rinforzi l'infelice abitudine dello scrivere e parlare viziosamente; abbi cura, tel dice Democrito, abbi cura delle parole, perché le parole sono l'immagine delle opere; non imitare quei tanti che, procurando nitido e mondo il vestimento del corpo, lasciano poi così sordido quel della mente, e pensa ch'egli è pur meglio il portar macchiato il calzare, che l'abito del pensiero, cioè la parola”<sup>151</sup>.

<sup>145</sup> *Ibidem*, p. 44.

<sup>146</sup> G. Bernardoni, *Elenco di alcune parole, oggidì frequentemente in uso, le quali non sono ne' vocabolarj italiani*, Milano, 1812.

<sup>147</sup> P. Zolli, *Introduzione a C. Gambini, Alcune frasi e voci errate usate nel foro e ne' pubblici uffizj*, cit., pp. 6-7.

<sup>148</sup> T. De Mauro, *La lingua delle legislazione italiana*, in Id., *Storia linguistica dell'Italia unita*, Laterza, Bari, p. 422.

<sup>149</sup> Nel panorama degli autori ottocenteschi impegnati a difendere la lingua italiana contro le derive del *giuridichese* erano infatti “Poche le eccezioni, rappresentate da chi si mostrava consapevole sia delle connessioni tra pratica linguistica forense, tradizione letteraria e lingua comune, sia dei conflitti fra correttezza espressiva, necessità di farsi capire dai non specialisti ed esattezza dal punto di vista giuridico”. B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 41.

<sup>150</sup> “Se avanti Giudici non professori & illetterati si scriverà (parlando per la nostra Italia) in lingua Italiana, si dovrà parlare in quella lingua, laquale sia comune, e più frequentemente usata in quel paese tra la gente nobile e civile, sicché sia la più polita che ivi corra, purché la pulizia non pregiudichi alla chiarezza & alla facilità, senza badare se i vocaboli siano usati ò nò dal Dante, dal Petrarca, dal Boccaccio & altri, e se siano conformi alle opinioni dell'Accademia della Crusca, ò nò, dovendosi parlare volgare Italiano, e non Toscano, coll'accomodarsi all'uso corrente & usato, e non all'antico, ò non usato in quel paese”. G. B. De Luca, *Lo stile legale*, cit., p. 72. Cfr. *supra* paragrafo 1.1.

<sup>151</sup> V. Monti, *Prolusioni agli studj dell'Università di Pavia per l'anno 1804*, Tipografia di F. Sonzogno, Milano, 1804, pp. 64-65.



Tuttavia le riflessioni più recenti sul *giuridichese*<sup>152</sup> non hanno più per solo fondamento il purismo linguistico che animava gli autori ottocenteschi ma si fondano soprattutto su osservazioni di ordine politico e sociologico: infatti l'oscurità della lingua giuridica da un lato può incidere sull'effettività del principio democratico, dall'altro è espressione della separazione tra giuristi e profani che passa non solo attraverso i contenuti ma anche e soprattutto attraverso le parole.

#### 4. Le ragioni e le implicazioni politico-sociali del giuridichese

“Prima che il Concilio di papa Giovanni stabilisse che la messa dovesse celebrarsi in italiano e che il prete non dovesse più dare le spalle ai fedeli, la cerimonia si svolgeva tutta in latino - *introibo ad altare dei* - come se si trattasse di un dialogo riservato all'officiante con la divinità, al quale i fedeli *potevano* assistere e perché fosse chiaro chi era il ministro e chi gli amministrati. [...] Egualmente faceva e fa il giudice, che prima di dare *udienza* - cioè ascoltare gli altri - indossa un tabarro nero ornato di fregi d'argento o d'oro (secondo l'anzianità) e così si presenta agli astanti che subito si alzano in piedi; perché sia chiaro chi giudica e chi è giudicato, chi possiede il diritto e chi semmai ne potrà fruire, ove l'officiante gli desse ragione”<sup>153</sup>.

##### 4.1 Sacralità del diritto e funzione ad *excludendum*

Servirebbe a poco descrivere i sintomi del *giuridichese* se non ci si interrogasse anche sull'origine della patologia e sulle ragioni di una così difficile guarigione. Si è già osservato (cfr. paragrafo 1.2) come una delle ragioni della “naturale oscurità del diritto”<sup>154</sup> sia di carattere oggettivo e abbia a che fare con la complessità della realtà sociale che il diritto è chiamato a regolare attraverso la tecnica giuridica. Tuttavia, in molti casi, l'oscurità del linguaggio giuridico va ben aldilà di quanto la complessità del mondo richiede al linguaggio tecnico. Esiste quindi un altro ordine di ragioni alla base dell'oscurità della lingua giuridica e attiene alla sacralità del diritto e all'atteggiamento dei giuristi che sentono di farne parte.

La dimensione sacrale non è più una condizione di validità degli atti giuridici come accadeva nell'antica Roma ma sopravvive lasciando la propria traccia nella lingua giuridica. Il momento che più di tutti gli altri custodisce la sacralità del diritto e del suo linguaggio è probabilmente quello processuale. Un interessante saggio scritto dal magistrato francese Antoine Garapon affronta il tema della sacralità e della teatralità del processo in tutti i suoi aspetti: dalle caratteristiche architettoniche delle aule di giustizia fino alle posture e all'abbigliamento dei suoi protagonisti<sup>155</sup>. Tra gli elementi del rituale giudiziario descritti da Garapon hanno naturalmente uno spazio particolare le parole la cui funzione, in molti casi, è di allontanare i giuristi che scrivono o parlano dai profani che li leggono o ascoltano:

“La grammatica delle giustizia, sovente esoterica, è complementare rispetto a quella degli spazi giudiziari e delle toghe: è un linguaggio per iniziati, riservato a quanti abbiano «diritto d'ingresso» e indossino la veste giudiziaria. Si tratta di un vocabolario che accentua la distanza - come se ce ne fosse bisogno! - tra gli eletti e il pubblico”<sup>156</sup>.

---

<sup>152</sup> I testi e gli incontri di studio sin qui citati dimostrano che l'interesse verso la lingua giuridica non interessa soltanto i linguisti, difensori dell'italiano, ma anche i giuristi chiamati a creare e ad applicare il diritto e, prima ancora, a renderlo chiaro. Ne è un esempio recente, la spiritosa opera di Ferrando Mantovani che cita le derive della lingua giuridica nella parte speciale del suo trattato di stupidologia. F. Mantovani, *Stupidi si nasce o si diventa? Compendio di stupidologia*, ETS, Pisa, 2015, p. 197.

<sup>153</sup> F. Nisticò, *Il linguaggio del magistrato del lavoro*, cit., p. 89.

<sup>154</sup> M. Ainis, *La legge oscura*, cit., p. 135. Ainis propone un interessante confronto tra l'oscurità del linguaggio letterario e quella del linguaggio giuridico, entrambe irrinunciabili. *Ibidem*, pp. 135-142.

<sup>155</sup> A. Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007.

<sup>156</sup> *Ibidem*, p. 121.

Anche la lingua giuridica più curata, elegante e raffinata crea quindi una distanza tra chi la padroneggia e chi invece è sprovvisto degli strumenti per comprenderla. A ben vedere la sacralità, quella giuridica come quella religiosa, si costituisce anche etimologicamente a partire dalla propria separazione da tutto il resto<sup>157</sup>. Nella sacralità religiosa una distanza misteriosa separa la divinità dal mondo degli uomini<sup>158</sup> mentre in quella giuridica sono alcuni uomini, i giuristi, a volersi separare dai destinatari del diritto e lo fanno ricorrendo allo strumento più adatto allo scopo: le parole<sup>159</sup>. La ragione e al tempo stesso la conseguenza della costruzione della barriera linguistica tra giuristi e profani è la consapevolezza dei primi di appartenere a una *élite*<sup>160</sup> i cui membri si riconoscono tra loro anche attraverso il linguaggio “divenuto una specie di segno di riconoscimento: una sorta di distintivo di appartenenza a un club molto esclusivo”<sup>161</sup>. In questa prospettiva l’uso della lingua giuridica, non necessariamente del *giuridichese*, costituisce un fattore di identificazione sociale che può essere allo stesso tempo indice di pigrizia intellettuale. Spesso le parole con le quali “gli iniziati” si separano dalla realtà “sono frutto di orgoglio e di poca voglia di esercitare il pensiero, poiché è infinitamente più facile inventare una irrealtà che intendere la realtà”<sup>162</sup>. Pigrizia, vanità ma anche l’intenzione di mettere soggezione ai profani<sup>163</sup>, siano essi il cittadino tenuto al rispetto della legge, il destinatario della sentenza o lo studente che, appena intrapreso lo studio del diritto:

“cominciò a sospettare che il mondo nel quale gli era capitato di capitare fosse in realtà un mondo fuori dal mondo, dove il linguaggio non era adoperato, come dappertutto, per comunicare e dunque intendersi con gli altri, ma con finalità diverse, non esclusa, forse, quella di mettere in difficoltà, e conseguentemente in soggezione, l’interlocutore facendolo dubitare delle proprie capacità intellettive”<sup>164</sup>.

---

<sup>157</sup> ««Sacro» è parola indoeuropea che significa «separato». La sacralità, quindi, non è una condizione spirituale o morale, ma una qualità che inerisce a ciò che ha relazione e contatto con potenze che l’uomo, non potendo dominare, avverte come superiori a sé, e come tali attribuibili a una dimensione, in seguito denominata «divina», pensata comunque come «separata» e «altra» rispetto al mondo umano”. U. Galimberti, *Cristianesimo. La religione del cielo vuoto*, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 13.

<sup>158</sup> “Il sacro è quello sfondo indistinto, quella riserva di ogni differenza, quella indecifrabilità che gli uomini, dopo essersene separati, hanno avvertito come loro sfondo di provenienza e hanno tenuto lontano, fuori dalla loro comunità, nel mondo degli dei, che per questo vengono prima degli uomini”. *Ibidem*, p. 17.

<sup>159</sup> “Il pubblico funzionario non è un cittadino al servizio dei cittadini: è Dio che sul Monte Oreb dà le leggi a Mosè. O quanto meno Mosè che detta i comandamenti al popolo eletto. Le sue espressioni sono solenni, misteriose, lapidarie. Perché si dice ‘passaggio’ di intercomunicazione’ per ‘corridoio’? Ma perché così il luogo è qualificato dal punto di vista dell’Eterno, viene reso immortale, viene avvolto nei paludamenti del difficilese”. T. De Mauro citato in G.A. Stella, *Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli. La guerra infinita alla burocrazia*, Rizzoli, Milano, 2014, p. 139 e in G. Carofiglio, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 52. L’osservazione di De Mauro riguarda il “burocratese” ma può facilmente essere estesa al giuridichese per due ragioni. In primo luogo entrambi sembrano appartenere al “sovrainsieme” del “difficilese” coniato da De Mauro. In secondo luogo “l’universo semantico del burocratese si comunica al linguaggio delle leggi, lo vizia, lo corrompe: gran parte dei difetti della legislazione dipendono dalla circostanza che quest’ultima è a conti fatti una succursale del linguaggio burocratico, sia perché i disegni di legge vengono concepiti non di rado negli uffici legislativi dei ministeri (che naturalmente sono composti da burocrati), sia perché la legge stessa - come suol dirsi - si è ormai amministrativizzata, nel senso che essa regola questioni minute e di dettaglio, un tempo ascritte al dominio pressoché esclusivo dell’atto amministrativo”. M. Ainis, *La legge oscura*, cit., pp. 173-174.

<sup>160</sup> “Le funzioni svolte dai tecnicismi collaterali e che li riconducono alla generale stereotipia riscontrabile a cavallo tra lessico e morfosintassi sono due: innanzitutto fungono da sangue di riconoscimento che contrassegna il discorso giuridico e lo identifica immediatamente a beneficio dei destinatari, nel contempo sottolineando lo status sociale della casta cui appartengono gli emittenti”. S. Ondelli, *La lingua del diritto. Proposta di classificazione di una varietà dell’italiano*, cit., pp. 73-74.

<sup>161</sup> B. Mortara Garavelli, *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, cit., p. 9.

<sup>162</sup> S. Satta, *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano, 1994, p. 94 citato in G. Carofiglio, *La manomissione delle parole*, Rizzoli, Milano, 2011, p. 131.

<sup>163</sup> “Tutti sanno d’altra parte come l’ipertecnicismo, l’uso di un gergo da iniziati, costituisca spesso un espediente per imprimere soggezione all’interlocutore, per impressionarlo e ridurne al contempo la possibilità di critica; e come altrettanto spesso tale atteggiamento mascheri un desolante vuoto concettuale”. M. Ainis, *l. cit.*, p. 173.

<sup>164</sup> E. Rippepe, *Il linguaggio del professore universitario di diritto*, cit., pp. 39-40.

La funzione *ad excludendum*<sup>165</sup> appartiene anche alla lingua giuridica più colta e raffinata ma si realizza appieno quando la ricercatezza del linguaggio è solo apparente e gli arcaismi e i tecnicismi collaterali abbondano: nel *giuridichese*. Sacralità diventa sinonimo di imprecisione e persino di trasandatezza in quella che è stata definita, con un ossimoro che ben descrive le contraddizioni del *giuridichese*, “una lingua sacerdotale e stracciona in cui formule misteriose e ridicole si accompagnano a violazioni sistematiche della grammatica e della sintassi”<sup>166</sup>.

L’uso del *giuridichese*, di questa “lingua sacerdotale e stracciona”, è quindi il risultato di una sfortunata combinazione tra la sacralità richiesta alla lingua del diritto per mostrarsi autorevole e la pigrizia e il narcisismo talvolta dimostrati dai giuristi. Una lingua giuridica che, per essere compresa, richieda un livello di attenzione e di cultura superiori al normale non ha nulla di disonesto in sé, nella misura in cui l’oscurità sia conseguenza di una complessità che non può essere semplificata o della volontà di non privare il diritto dell’aura sacrale che da sempre lo circonda. Diversa è la situazione del *giuridichese* che, non essendo espressione di spessore culturale ma dell’esatto contrario, rischia di avere conseguenze negative sull’effettività dei principi che stanno alla base dello Stato di diritto.

#### 4.2 Implicazioni politiche del giuridichese

“Di citatorie piene e di libelli,  
d’essamine e di carte di procure  
avea le mani e il seno, e gran fastelli  
di chiose, di consigli e di letture;  
per cui le facultà de’ poverelli  
non sono mai ne le città sicure.  
Avea dietro e dinanzi e d’ambo i lati  
notai, procuratori et avvocati”<sup>167</sup>

“Le facultà de’ poverelli non sono mai ne le città sicure”: non lo sono state nell’epoca in cui combatté e si innamorò Orlando, né in quella in cui visse Ludovico Ariosto e non lo sono neanche oggi anche a causa del *giuridichese*. Accade infatti che il linguaggio oscuro del diritto sia lo strumento attraverso il quale vengono perpetrate ingiustizie ai danni *di ognuno*, quando la legge o la sentenza sono incomprensibili a chi dovrebbe rispettarle ed è invece costretto a subirle, ma anche ai danni *di tutti*, quando le derive della lingua giuridica minano l’equilibrio tra i poteri costituzionali. È stato osservato che una lingua giuridica incomprensibile a molti e, a maggior ragione, l’imperversare del *giuridichese* rendano attuale “il concetto di *diglossia*, che per l’appunto sintetizza l’esistenza contemporanea di due lingue nella medesima comunità sociale”<sup>168</sup>: quella dei giuristi e quella dei profani. A ben vedere esistono tante *diglossie* quante sono le lingue specialistiche ma alcune più di altre presentano implicazioni politiche. A titolo d’esempio, nessuno può dirsi preoccupato del fatto che la medicina utilizzi un linguaggio estremamente specialistico e difficilmente accessibile ai profani o ritenere che tale *diglossia* rappresenti una minaccia per la società.<sup>169</sup> Non si può dire lo stesso della *diglossia* che riguarda il linguaggio economico, dove la scarsa chiarezza sembra presentare risvolti sociali non

<sup>165</sup> L’espressione, nella variante *ad escludendum* (sic), è usata in F. Nisticò, *Il linguaggio del magistrato del lavoro*, cit., p. 90.

<sup>166</sup> G. Carofiglio, *La regola dell’equilibrio*, Einaudi, Torino, 2014, p. 36.

<sup>167</sup> Questa la personificazione della Discordia in L. Ariosto, *Orlando Furioso*, XIV, 84, a cura di C. Segre, Mondadori, Milano, 1976.

<sup>168</sup> M. Ainis, *l. cit.*, p. 173.

<sup>169</sup> Naturalmente anche la distanza tra il linguaggio comune e quello medico può essere fonte di disagio e apprensione per i pazienti e i loro cari che, facendo esperienza della malattia, faticano a veder traccia del dolore che provano nell’arida lingua specialistica del medico. Si tratta tuttavia di una preoccupazione che si manifesta a livello individuale e che, pur riguardando tutti, non riguarda la società nel suo insieme.

indifferenti<sup>170</sup>. Tuttavia le implicazioni politiche e sociali della *diglossia* sono ancora maggiori nel linguaggio del diritto poiché la lingua giuridica è quella attraverso la quale il potere si esprime. Il potere legislativo e quello esecutivo, quando non si esprimono nel linguaggio semplificato richiesto dai media<sup>171</sup>, condividono il linguaggio del diritto con il magistrato e l'avvocato. Vi è quindi uno stretto legame tra l'uso di parole oscure e l'esercizio del potere: è stato infatti osservato che “chi occupa posizioni di vantaggio ha poi tutto l'interesse a non farsi mai capire sino in fondo, perché altrimenti il suo potere potrebbe essere messo in discussione”<sup>172</sup>. L'uso del linguaggio oscuro può celare una disonestà intellettuale che sposta la questione dal piano giuridico a quello etico<sup>173</sup>. L'idea che il potere salvaguardi se stesso rendendo indecifrabili le proprie scelte e trasformandosi in “potere tecnico”<sup>174</sup> è probabilmente una delle ragioni dell'esistenza del *giuridichese* ma non la sola<sup>175</sup>. L'idea che l'unica ragion d'essere del *giuridichese* sia la volontà di rendersi volutamente incomprensibile per difendere il potere sembra una spiegazione riduttiva: come si è visto molti altri fattori contribuiscono a rendere anomala la lingua giuridica. La strumentalità al potere del *giuridichese* non può quindi essere l'unica causa del problema ma molto probabilmente ne è la principale conseguenza. Conviene perciò interrogarsi sulle implicazioni, più che sulle ragioni, politiche del *giuridichese*. L'implicazione politica più evidente riguarda l'effettività del principio democratico. Il rapporto tra chiarezza del linguaggio e democrazia riguarda infatti il confronto che precede le decisioni collettive<sup>176</sup> e in modo particolare le elezioni ma anche, aspetto più interessante per il giurista, la traduzione linguistica delle scelte politiche, i prodotti della tecnica giuridica: le disposizioni. Semplificando forse eccessivamente la questione, si può osservare che l'oscurità del linguaggio della legge combinata con il divieto del *non liquet*<sup>177</sup> ha per effetto di accrescere enormemente il peso del

<sup>170</sup> Si pensi ad esempio ai numerosi casi, anche recenti, in cui persone anziane o estranee al lessico bancario hanno sottoscritto investimenti finanziari senza avere piena coscienza dei rischi ad essi associati.

<sup>171</sup> A proposito del cambiamento del linguaggio giuridico quando entra in contatto con quello giornalistico cfr. B. D'Amico, *l. cit.*, pp. 12-13 e E. Rossi, *Il linguaggio del professore universitario sulla stampa*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 61-66.

<sup>172</sup> M. Ainis, *l. cit.*, p. 173.

<sup>173</sup> “[...] non può esservi linguaggio giuridico senza un'etica della responsabilità” O. Mazzotta, *Nota introduttiva*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, cit., p. 77.

Si tratta tuttavia di un'osservazione ben più generale che supera i confini del linguaggio giuridico: “La correttezza della lingua è la premessa della chiarezza morale e dell'onestà. Molte mascalzionate e violente prevaricazioni nascono quando si pasticcia la grammatica e la sintassi e si mette il soggetto all'accusativo o il complemento oggetto al nominativo, ingarbugliando carte e scambiando i ruoli tra vittime e colpevoli, alterando l'ordine delle cose e attribuendo eventi a cause o a promotori diversi da quelli effettivi, abolendo distinzioni e gerarchie in una truffaldina ammicchiata di concetti e sentimenti, deformando la verità.

Anche per questo pure una sola virgola al posto sbagliato può combinare disastri, provocare incendi che distruggono i boschi della Terra. Ma [...] rispettando la lingua, ossia la verità, s'irrobustisce pure la vita, si sta un po' più fermi sulle proprie gambe e si è più capaci di fare quattro passi godendosi il mondo, con quella vitalità sensuale tanto più sciolta quanto più libera dai grovigli degli inganni e degli autoinganni. Chissà quante cose, quanti amabili piaceri e gioie si devono, senza saperlo, alla matita rossa degli insegnanti a scuola.” C. Magris, *Microcosmi*, Garzanti, 2009, pp. 111-112.

<sup>174</sup> “È il tema degli *arcana imperii*, del potere autocratico che perpetua il proprio dominio nascondendo e nascondendosi, e che nelle società minutamente regolate dal diritto riappare sotto forma di flussi normativi complicati e debordanti, tali insomma da non lasciarsi decifrare se non da chi disponga di speciali competenze tecniche (e talvolta neppure da costoro)”. M. Ainis, *Ibidem*, pp. 113-114.

<sup>175</sup> Secondo Carofiglio invece “è l'esercizio del potere la prima, più grave causa di tanta oscurità”. G. Carofiglio, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, cit., p. 55.

<sup>176</sup> “Affinché questo ideale di democrazia si realizzi davvero, però; affinché la democrazia non si riduca - come vorrebbe il teorico dello scontro di civiltà Samuel Huntington - al momento delle «elezioni libere, corrette e aperte a tutti», c'è un presupposto su cui non si riflette mai abbastanza: la cura delle parole. Quando i progetti politici diventano slogan pubblicitari, quando le metafore divengono strumenti manipolatori, le parole perdono precisione e senso. Perdono dunque la loro fondamentale funzione di strumenti d'intelligenza critica”. G. Carofiglio, *Con parole precise*, cit., p. 47.

<sup>177</sup> Sul divieto del *non liquet*: “In diritto romano, il giudice era autorizzato in caso di dubbio a non pronunciarsi. *Non liquet* era la formula per significare appunto che la cosa «non era chiara». Il codice Napoleone, all'articolo 4, esclude espressamente questa facoltà del giudice (che del resto non è mai stata molto utilizzata, perché tutti sanno che il giudice più che accertare una verità indiscutibile, deve risolvere un conflitto pratico). L'articolo dice che il giudice che rifiuti di giudicare sotto pretesto dell'oscurità della legge verrà ritenuto colpevole di denegata giustizia, e sarà quindi passibile sul

potere giudiziario che, disponendo di un margine di libertà più ampio nell'interpretazione di norme oscure, rischia in troppi casi di sostituirsi al potere legislativo democraticamente eletto. L'uso del *giuridichese* da parte del legislatore ha quindi per conseguenza un accrescimento del potere della magistratura<sup>178</sup>, in particolare di quella costituzionale, dando così vita a uno dei paradossi evidenziati da Ainis: il potere giudiziario dal quale ci si potrebbe aspettare una censura del *giuridichese* della legge trae allo stesso tempo dei benefici dall'oscurità della lingua giuridica. Si viene così a creare un conflitto d'interessi che rappresenta una delle più suggestive spiegazioni della così difficile guarigione dal male del *giuridichese*:

“In altre parole, ecco il paradosso: la legge indecifrabile provoca la fuga verso fonti oracolari del diritto; ma dovrebbero poi essere gli oracoli a favorire la rigenerazione del sistema normativo, liberandolo per sempre dai corpi opachi che lo inquinano”<sup>179</sup>.

Oltre al cortocircuito appena descritto, una seconda ragione rende poco plausibile un intervento della Corte Costituzionale in difesa della chiarezza del linguaggio del diritto: il fatto che il giudizio della Corte porti sulle norme (le disposizioni interpretate) e non sulle disposizioni (le manifestazioni linguistiche del diritto)<sup>180</sup>. La legge oscura esaminata dalla Corte potrà essere dichiarata costituzionalmente illegittima ma non in virtù della propria oscurità poiché “chi solleva la questione deve spiegare quali contenuti egli ritenga desumere dalla legge impugnata, [...]. E come potrebbe allora denunziarsi l'oscurità stessa della legge?”<sup>181</sup>

I paradossi e le contraddizioni non mancano anche quando il *giuridichese* è frutto della penna dei magistrati. L'articolo 546 del Codice di procedura penale e l'articolo 132 del Codice di procedura civile dispongono che la sentenza debba essere pronunciata “In nome del popolo italiano”<sup>182</sup>. Tuttavia le sentenze affette dal *giuridichese* “sono pronunciate e scritte in nome del medesimo popolo al quale ne viene preclusa, di fatto, la comprensione”<sup>183</sup>.

L'incomprensibilità della lingua del diritto può quindi avere conseguenze gravissime non solo sul piano individuale, minando il principio di certezza del diritto<sup>184</sup>, ma anche su quello costituzionale, minando il principio di separazione dei poteri.

## 5. Conclusione

Quanto sin qui osservato a proposito del *giuridichese* non è che la proposta di una riflessione che meriterebbe più diffusi e strutturati approfondimenti. Uno studio dettagliato del linguaggio del legislatore, del magistrato, dell'avvocato e della dottrina potrebbe rivelarsi in futuro particolarmente interessante poiché esistono in realtà tante variabili di quello che qui per comodità abbiamo

---

piano penale. In tutte le codificazioni moderne il giudice ha, esplicitamente o implicitamente, l'obbligo di decidere in ogni caso”. L. Lombardi Vallauri, *Corso di filosofia del diritto*, cit., p. 40.

<sup>178</sup> Oltre alla commistione della funzione legislativa con quella giurisdizionale, un secondo rischio è che una legge così poco chiara da poter essere interpretata a piacimento rischi di essere sistematicamente interpretata a sfavore dei più deboli. Cfr. per esempio G. Carofiglio, *Con parole precise*, cit., p. 56.

<sup>179</sup> M. Ainis, *La legge oscura*, cit., p. 114.

<sup>180</sup> “[...] è innanzitutto necessario mettere a fuoco la dicotomia fra «disposizione» e «norma», così come i due termini vengono impiegati nel vocabolario dei giuristi. Col primo termine si vuole designare la formula linguistica attraverso cui si manifesta la produzione del diritto, le parole della legge quali vengono enunciate in commi, in articoli, in incisi; con il secondo, la regola di condotta volta per volta estratta dal testo legislativo in seguito alla sua interpretazione”. M. Ainis, *l. cit.*, p. 115.

<sup>181</sup> *Ibidem*.

<sup>182</sup> A tal proposito la formulazione delle due disposizioni non è identica. L'art. 546 comma 1 c.p.p. prevede espressamente che la sentenza contenga l'intestazione “in nome del popolo italiano” mentre l'art. 132 c.p.c. dispone che “La sentenza è pronunciata «In nome del popolo italiano».

<sup>183</sup> G. Carofiglio, *La manomissione delle parole*, Rizzoli, Milano, 2011, p. 132.

<sup>184</sup> “[...] la legge oscura per definizione si presta a essere tirata per la giacca a destra e a manca, si può farle dire tutto e il contrario di tutto, e quindi la sua conservazione di per sé mette a repentaglio la sicurezza dei rapporti giuridici, l'ordinata convivenza di una comunità sociale”. M. Ainis, *l. cit.*, p. 113.

generalizzato in un'unica categoria, il *giuridichese*. Ognuna presenta sintomatologie e esiti differenti a partire da un'unica patologia. Del resto concludere constatando quanto lavoro resti ancora da fare è forse un'abitudine comune tra chi si occupi, anche solo per una parte dei propri studi, dello *stile legale*:

“E questo è quanto sopra queste seccaggini dello stile legale è sovvenuto in mente allo scrittore, in alcuni pochi giorni del solito ozio di Frascati, di accennare. Si supplica però dagli altri quello di vantaggio, che parrà più opportuno”<sup>185</sup>.

*Ringrazio il professore Luigi Lombardi Vallauri per i preziosi suggerimenti intellettuali e l'aiuto generoso.*

## *Bibliografia*

### Monografie

- AINIS M., *La legge oscura*, Laterza, Roma-Bari, 2002
- ARIOSTO L., *Orlando Furioso*, XIV, 84, a cura di C. Segre, Mondadori, Milano, 1976
- BARCELLONA M., *Trattato della responsabilità civile*, UTET, Torino, 2011
- BERNARDONI G., *Elenco di alcune parole, oggidì frequentemente in uso, le quali non sono ne' vocabolarj italiani*, Bernardoni, Milano, 1812
- CALVINO I., *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, Einaudi, Torino, 1980
- CAROFILIO G., *La manomissione delle parole*, Rizzoli, Milano, 2011
- CAROFILIO G., *La regola dell'equilibrio*, Einaudi, Torino, 2014
- CAROFILIO G., *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Laterza, Roma-Bari, 2015
- DE LUCA, G.B., *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua Italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa Provincia*, Giuseppe Corvo, Roma, 1673
- DE LUCA, G.B., *Lo stile legale (1674)*, Il Mulino, Bologna, 2010
- DE MAURO, T., *Storia linguistica dell'Italia unita*, Laterza, Roma-Bari, 2011 (1963)
- FILANGIERI, G., *La scienza della legislazione*, Le Monnier, Firenze, 1864
- FINZI G., *Petrarca*, Barbera, Firenze, 1900
- IORELLI, P., *Intorno alle parole del diritto*, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno n° 69, Giuffrè, Milano, 2008
- FOUCAULT, M., *La grande straniera. A proposito di letteratura*, Cronopio, Napoli, 2015
- GALIMBERTI, U., *Cristianesimo. La religione del cielo vuoto*, Feltrinelli, Milano, 2012
- GAMBINI, C., *Alcune frasi e voci errate usate nel foro e ne' pubblici uffizj (1876)*, Cooperativa Editrice Universitaria Firenze, Firenze, 1980
- GARAPON, A., *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007
- GÉNY, F., *Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique. Troisième partie*, Recueil Sirey, Parigi, 1921
- HUGO, V., *Le ultime ore di un condannato a morte (1829)*, Cappelli, Bologna, 1950
- LOMBARDI VALLAURI, L., *Corso di filosofia del diritto*, CEDAM, Padova, 2012 (prima edizione 1981)
- MAGRIS, C., *Microcosmi*, Garzanti, Milano, 2009
- MALOURIE, P., *Droit et littérature. Une Anthologie*, Parigi, Editions Cujas, 1997
- MANTOVANI, F., *Stupidi si nasce o si diventa? Compendio di stupidologia*, ETS, Pisa, 2015

---

<sup>185</sup> G. B. De Luca, *Lo stile legale (1674)*, cit., p. 187.

- MANZONI, A., *I promessi sposi*, Mondadori, Milano, 2002
- MARIANI MARINI, A., (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, Milano, 2003
- MONTI, V., *Profusioni agli studj dell'Università di Pavia per l'anno 1804*, Tipografia di F. Sonzogno, Milano, 1804
- MORTARA GARAVELLI, B., *Le parole e la giustizia*, Einaudi, Torino, 2001
- ONDELLI, S., *La lingua del diritto. Proposta di classificazione di una varietà dell'italiano*, Aracne, Roma, 2007
- PASCUCCHI, G., *Aspetti del latino giuridico*, Le Monnier, Firenze, 1968
- POZZO, B.; BAMBI, F. (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno, Firenze, Villa Medicea di Castello, 1° ottobre 2010, Firenze, Accademia della Crusca, 2012
- ROMBOLI, R. (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013
- SANSONE, A., *Diritto e letteratura: un'introduzione*, Giuffrè, Milano, 2001
- SATTA, S., *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano, 1994
- ZACCARIA, R. (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Camera dei deputati, Roma, 2012
- Articoli e saggi
- BAMBI, F., *Le ragioni della storia tra due bilinguismi*, in B. Pozzo, F. Bambi (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia. Atti del Convegno. Firenze, 1° ottobre 2010*, Accademia della Crusca, Firenze, 2012, pp. 15-29
- BAMBI, F., *La chiarezza della lingua del diritto*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico", XLII (2013), pp. 191-200
- BELLUCCI, P., *La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata*, in "Diritto e Formazione", III, Giuffrè, Milano, 5 (2005), pp. 448-466
- BRUGNOLI, P., *La lingua giuridica va riformata? Alcune osservazioni linguistiche sul dibattito in corso*, in "Rivista de llengua i dret", XXXVII, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2002, pp. 9-35.
- BRUTI LIBERATI, E., *Il linguaggio del magistrato requirente*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 95-102
- CARDOZO, B., *Law and literature* (1925), in "Yale Law Journal", XLVIII, 1939, The Yale Law Journal Company Inc., New Haven, pp. 489-507
- CAVALLONE, B., *Un idioma coriaceo: l'italiano del processo civile*, in B. Pozzo e F. Bambi (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia. Atti del Convegno, Firenze, Villa Medicea di Castello, 1° ottobre 2010*, Accademia della Crusca, Firenze, 2012, pp. 87-95
- CONTI, C., *Il testimone assistito: incertezze legislative e soluzioni giurisprudenziali*, in "Diritto penale e processo", I, 2009, IPSOA, Assago, pp.11-18
- CORTELAZZO, M., *Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico*, in E. Cresti (a cura di), *Prospettive nello studio del lessico italiano*, vol. 1, Firenze University Press, Firenze, 2008, pp. 137-140
- D'AMICO, B., *How far can we apply law and literature to the Italian civil law system?*, in "ISLL Papers - Essays", 3 (2010)
- D'ORTA, C.; DI PORTO, V., *L'attività di drafting nel procedimento legislativo: strutture, regole, strumenti*, in "Rassegna parlamentare", vol. 1, XXXVII, ISLE, Roma 1995, 1, pp. 79-128
- DI PORTO, V., *Elogio del ciarlatano*, in R. Zaccaria (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Camera dei deputati, Roma, 2012, pp. 199-207
- DORIA, P., *Il metodo giuridico e la tecnica difensiva. La strategia processuale dell'avvocato civilista*, in AA. VV., *Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 125-155
- IORELLI, P., *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in Ib., *Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 1-70.

- FIORELLI, P., *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, in *Ib.*, *Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 71-128  
 FIORELLI, P., *Qualche dubbio sulla lingua del diritto*, in *Ib.*, *Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 423-469  
 GROSSI, P., *La fantasia nel diritto*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XV, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 589-592  
 GROSSI, P., *Pagina introduttiva (ripensare Gény)* in AA. VV., *Gény e la scienza giuridica del Novecento*, Quaderni fiorentini XX, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 1-51  
 LOMBARDI VALLAURI, L., *Le aspettative della filosofia del diritto*, in “ISLL Papers - Essays”, 2012, vol. 5, pp. 1-8  
 MAZZOTTA, O., *Nota introduttiva*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp.75-77  
 MITTICA, M. P., *Diritto e letteratura in Italia: stato dell'arte e riflessioni sul metodo*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, vol. 1, XXXIX, Il Mulino, 2009, pp. 273-299  
 MORTARA GARAVELLI, B., *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, in A. Mariani Marini (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 3-19  
 NISTICÒ, F., *Il linguaggio del magistrato del lavoro*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 89-94  
 RIPEPE, E., *Il linguaggio del professore universitario di diritto*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 37-56.  
 ROSELLI, O., *Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto*, in “ISLL Papers - Essays”, 2013, vol. 6  
 SERIANNI, L., *Lingua medica e lessicografia specializzata nel primo Ottocento*, in AA. VV., *La Crusca nella tradizione letteraria e linguistica italiana. Atti del Congresso Internazionale per il IV centenario dell'Accademia della Crusca (Firenze, 29 settembre-2 ottobre 1984)*, Accademia della Crusca, Firenze, 1985, pp. 255-287  
 ZACCARIA, R., *Il linguaggio del legislatore*, in R. Romboli (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 27-35.  
 ZOLLI, P., *Introduzione* in C. Gambini, *Alcune frasi e voci errate usate nel foro e ne' pubblici uffizj* (1876), Cooperativa Editrice Universitaria Firenze, Firenze, 1980, pp. 5-8

#### Dizionari

- BATTAGLIA, S., *Grande dizionario della lingua italiana*, tomo XX, UTET, Torino, 2000  
 DE MAURO, T., *Grande dizionario italiano dell'uso*, vol. III, UTET, Torino, 1999  
 DE MAURO, T., *Grande dizionario italiano dei sinonimi e contrari*, vol. 1, UTET, Torino, 2010